COMUNE DI ACQUAPPESA

(PROVINCIA DI COSENZA)

ORIGINALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 47 DEL 23/11/2017

OGGETTO: APPROVAZIONE NUOVO REGOLAMENTO IDRICO

L'anno duemila Duemiladiciasette, il VENTITRE del mese di NOVEMBRE alle ore 16,30,00 nella sala delle adunanze del Comune suddetto.

Alla PRIMA convocazione in sessione STRAORDINARIA - pubblica che è stata partecipata ai signori Consiglieri a norma di legge, risultano all'appello nominale:

Consiglieri	Presente	Assente
1) Poltero Mario Angelo – Presidente del Consiglio	X	
2) Maritato Giorgio - Sindaco	X	
3) Spanò Giuseppe - Assessore	X	
4) Occhiuzzi Rino - Consigliere	X	X
5) Tripicchio Francesco - Consigliere	X	
6) Mauro Maria - Consigliere	X	
7) Vaccaro Lucia - Consigliere	X	
8) Andreoli Bruno - Consigliere	X	
9) De Caro Massimiliano – Consigliere	X	
10) Ricco Francesco - Consigliere	X	
11) Avolio Rosa - Consigliere		X

Consiglieri eletti n. 11– in carica n. 11- Assenti 2_ Presenti 9
Seduta pubblica - Sessione straordinaria

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale, assume la Presidenza il Sig. Mario Angelo Poltero nella sua qualità di Presidente del Consiglio;

Partecipa, con funzioni di verbalizzante il Segretario Comunale Dott. Attilio Domanico.

IL PRESIDENTE

Illustra la proposta come formulata dal Responsabile dell'Ufficio Finanziario, relativa alla formulazione del nuovo regolamento per il servizio idrico integrato proposta che viene allegata al presente verbale tanto da formarne parte integrante e sostanziale;
ACCERTATO che non vi sono iscritti a parlare invita i presenti a determinarsi in merito;

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la proposta formulata Responsabile dell'Ufficio Finanziario ed allegata al presente atto;
PRESO ATTO del parere espresso favorevolmente ai sensi dell'art. 49 comma 3° del D.L.vo n. 267/2000;
VISTO il D.Lvo n. 267/2000 articoli nn. 42 e 175 ;
Con voti favorevoli n. 7,contrari n. 2 nelle persone dei Consiglieri: Ricco Francesco e Massimiliano De Caro su presenti e votanti n. 09, espressi in forma palese;

D E L I B E R A

1. **DI APPROVARE** il nuovo Regolamento per la gestione del servizio idrico integrato, secondo lo schema allegato che costituisce parte integrante del presente atto;, che si compone di n. 64 articoli ed n allegato di lett. A).

COMUNE DI ACQUAPPESA
(PROVINCIA DI COSENZA)

* * *

Ufficio Finanziario

Tel. 0982 /91163 - Fax 971402

OGGETTO: APPROVAZIONE NUOVO REGOLAMENTO PER IL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE CONSILIARE

IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO

VISTO il D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267/2000 e ss.mm.ii. «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali» all'articolo 7, rubricato «Regolamenti», che recita *testualmente "1. Nel rispetto dei principi fissati dalla legge e dello statuto, il comune e la provincia adottano regolamenti nelle materie di propria competenza ed in particolare per l'organizzazione e il funzionamento delle istituzioni e degli organismi di partecipazione, per il funzionamento degli organi e degli uffici e per l'esercizio delle funzioni";*

CONSIDERATO che il Regolamento attualmente in vigore è ormai inadeguato e comunque non rispetta integralmente la normativa in vigore;

DATO ATTO:

- che si rende necessario pertanto procedere all'approvazione di un nuovo regolamento che disciplini la materia del servizio idrico integrato;
- che il *"Regolamento per la gestione del servizio idrico"* oggetto della presente proposta di deliberazione andrà a disciplinare, ai sensi di legge, la distribuzione dell'acqua per uso potabile non, la gestione dell'acquedotto, i contratti, gli allacciamenti, gli apparecchi di misura e controllo dei consumi, controlli, contrasto alle azioni illecite, interruzioni di servizi, sanzioni, etc.

VISTO lo schema di Regolamento, allegato al presente atto;

VISTO lo Statuto comunale;

ATTESA la competenza del Consiglio comunale ai sensi dell'art. 42 comma 2 lett. a del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267/2000 e ss.mm.ii.;

ACQUISITO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica reso dal responsabile del servizio interessato ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs 18.08.2000 n. 267;

ACQUISITO il parere dell'Organo di Revisione;

PROPONE

1. **DI DARE ATTO** che la premessa narrativa forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2. **DI APPROVARE** il nuovo Regolamento per la gestione del servizio idrico integrato, secondo lo schema allegato che costituisce parte integrante del presente atto;

Il Responsabile del Settore Finanziario
f.to Dott.ssa Antonietta Grosso Ciponte

REGOLAMENTO COMUNALE DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO

Il presente regolamento definisce i rapporti tra Comune e Utente del Servizio Idrico Integrato in relazione alla fornitura di acqua per tutti gli usi consentiti nonché per il servizio di fognatura.

PARTE I

DISPOSIZIONI GENERALI

NORME CONTRATTUALI DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO E REGOLAMENTO DEL SERVIZIO ACQUEDOTTO

ART. 1 - ENTE GESTORE E NORME PER LA FORNITURA DELL'ACQUA

Il presente regolamento si applica a tutto l territorio del Comune di Acquappesa e su tutte le aree nei quali il servizio Acquedotto è assunto dal Comune di Acquappesa, in seguito denominata in breve "Gestore". Esso disciplina le modalità d'erogazione del servizio e i rapporti fra gestore ed utente finale.

Il Regolamento è soggetto a revisione triennale salvo modifiche necessarie all'adeguamento alla normativa emanata dall'AEEGSI, comprese eventuali deroghe concesse al gestore, che saranno immediatamente recepite nel medesimo.

Le future revisioni apportate al Regolamento saranno portate a conoscenza degli utenti finali.

Le norme contrattuali contenute nella presente PARTE I sono applicabili, per quanto compatibili, anche ai contratti relativi ai servizi di fognatura e depurazione degli scarichi civili e industriali disciplinati nella PARTE II – Regolamento di fognatura e depurazione

Il servizio di riscossione per il servizio idrico integrato è di esclusiva competenza comunale ed è gestito in forma diretta e/o da soggetto pubblico e/o privato a cui potrà essere affidato tale servizio.

Il Consiglio Comunale, con apposita deliberazione, determinerà eventualmente la diversa forma di gestione

ART. 2 – DEFINIZIONI

Ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni:

AEEGSI: è l'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico, istituita ai sensi della legge n. 481/95;

Autolettura: è la rilevazione da parte dell'utente finale e la successiva comunicazione al gestore della misura espressa dal totalizzatore numerico del misuratore

Allacciamento idrico: è la condotta idrica derivata dalla condotta principale e/o relativi dispositivi ed elementi accessori e attacchi, dedicati all'erogazione del servizio ad uno o più utenti. Di norma inizia dal punto di innesto sulla condotta di distribuzione e termina al punto di consegna dell'acquedotto.

Contratto di fornitura del servizio idrico integrato, ovvero di ciascuno dei

singoli servizi che lo compongono: è l'atto stipulato fra l'utente finale e il gestore del servizio.

Deflusso: passaggio d'acqua attraverso una tubazione

Deposito cauzionale: è l'importo versato dall'utente finale a garanzia del regolare adempimento dei pagamenti dovuti a fronte del consumo effettuato dallo stesso.

Derivazione: prelevamento di parte dell'acqua da una condotta all'altra Disattivazione della fornitura: è la sospensione dell'erogazione del servizio al punto di consegna a seguito della richiesta dell'utente finale, ovvero del gestore nei casi di morosità dell'utente finale;

Disconnettere: separare fisicamente due condotte o l'allacciamento dalla condotta principale

Disdetta: è la richiesta di cessazione del contratto di fornitura cui segue la chiusura del rapporto d'utenza con il titolare del contratto stesso

Richiesta d'allacciamento: è la richiesta con cui s'inizia la pratica per l'effettuazione dei lavori necessari all'erogazione del servizio idrico e per la successiva stipula del contratto di fornitura

Dati di misura sono le misure elaborate e validate da un soggetto abilitato;
Domiciliazione bancaria: è il pagamento delle fatture relative ai consumi idrici attraverso addebito automatico continuativo sul conto corrente bancario intestato all'utente finale

Gestore: è il soggetto che gestisce il SII ossia Acque S.p.A.

Fasce tariffarie: sono limiti che individuano l'applicazione di una tariffa piuttosto di un'altra a seguito dei consumi effettuati

Fornitura per uso privato: è l'erogazione dell'acqua in tutti gli altri casi che non siano di pubblica utilità

Fornitura per uso pubblico: è l'erogazione dell'acqua a scopi di pubblica utilità. Gruppo di misura o misuratore del SII: è il dispositivo atto alla misura dei volumi in transito in ciascuno dei servizi che compongono il SII inclusi gli eventuali dispositivi presso i punti di attingimento interni ai siti industriali i cui scarichi sono autorizzati in pubblica fognatura; sono compresi infine i dispositivi di telecomunicazione correlati ai dispositivi di misura.

Indennizzo automatico: è un importo riconosciuto all'utente finale nel caso in cui il gestore non rispetti lo standard specifico di qualità.

Lettura: è la rilevazione effettiva da parte del gestore della misura espressa dal totalizzatore numerico del misuratore.

Limitatore di portata: apparecchiatura in grado di limitare i consumi istantanei e/o giornalieri

Livello di pressione: misura della forza unitaria impressa all'acqua all'interno della conduttura espressa in atmosfere

Metro cubo: è l'unità di misura dell'acqua ed è equivalente a 1.000 litri

Misura di processo: è l'insieme delle attività di misura funzionali alla gestione efficiente degli impianti e delle reti del SII e di ciascuno dei servizi che lo compongono. Misura di utenza: è l'insieme delle attività di misura funzionali alla gestione efficiente dei misuratori, con particolare riferimento agli strumenti

conformi alle normative e prescrizioni vigenti, installati presso gli utenti finali e alla produzione di dati utilizzabili (validati) ai fini della fatturazione.

Misuratore accessibile: è il misuratore per cui l'accesso da parte dell'operatore incaricato dal gestore ai fini della visualizzazione dei valori dei totalizzatori del misuratore è consentito senza necessità della presenza di alcuna persona fisica.

Misuratore non accessibile: è il misuratore per cui l'accesso da parte dell'operatore incaricato dal gestore ai fini della visualizzazione dei valori dei totalizzatori del misuratore è consentito solo in presenza del titolare del punto di consegna medesimo o di altra persona da questi incaricata.

Misuratore parzialmente accessibile: è il misuratore avente caratteristiche differenti dal misuratore accessibile e dal misuratore non accessibile; in particolare a tale misuratore il gestore può normalmente accedere ai fini della visualizzazione dei valori dei totalizzatori in presenza di persona che consenta l'accesso al luogo dove il misuratore è installato.

Misuratore non funzionante: un misuratore è ritenuto "non funzionante", fra l'altro, quando il totalizzatore numerico del misuratore medesimo risulti illeggibile.

Misure: sono i valori di volume rilevati da un misuratore tramite lettura da parte di un operatore presente fisicamente sul posto, oppure tramite lettura da remoto (telelettura) o infine raccolti da parte dell'utente finale e successivamente comunicati al gestore del SII (autolettura).

Nicchia: cavità praticata nello spessore di un muro per l'alloggiamento ed il riparo del misuratore d'utenza e dei rubinetti d'intercettazione.

Perdita occulta: Una perdita occulta è una perdita che si genera nell'impianto privato dell'utente finale a valle del misuratore del SII, non individuabile dall'utente finale, secondo il principio della normale diligenza. Essa si verifica in conseguenza di una rottura avvenuta in tratti di tubazione incassate o interrate o a causa di guasti ad impianti inaccessibili o non ispezionabili, escludendo ad esempio malfunzionamenti a galleggianti, valvole, rubinetti e ad altri apparati visibili direttamente o comunque ispezionabili.

Portata: misura della quantità d'acqua che attraversa la condotta nell'unità di tempo.

Pozzetto: manufatto che consente l'accesso ad apparecchiature interrate.

punto di scarico della fognatura: è il punto in cui la condotta di allacciamento fognario si collega all'impianto o agli impianti di raccolta reflui dell'utente finale.

Riattivazione: è il ripristino dell'erogazione del servizio al punto di consegna che pone fine alla disattivazione della fornitura o alla sospensione della stessa per morosità.

Ricostruzione del dato di misura: è l'attività di determinazione dei consumi a partire dall'ultimo dato di misura disponibile, basata sull'applicazione di opportuni algoritmi numerici, nel caso di misuratore illeggibile o non più funzionante.

RQSII: è il Testo integrato per la regolazione della qualità contrattuale del servizio idrico integrato, ovvero di ciascuno dei singoli servizi che lo compongono, di cui all'Allegato A alla deliberazione Aeegsi n. 655/2015/R/IDR.

Servizio Idrico Integrato (SII): è l'insieme dei servizi pubblici di captazione, adduzione e distribuzione di acqua ad usi civili, di fognatura e depurazione delle acque reflue, ovvero di ciascuno dei suddetti singoli servizi, compresi i servizi di captazione e adduzione a usi multipli e i servizi di depurazione ad usi misti civili e industriali, definiti ai sensi della regolazione dell'unbundling contabile del SII.

Sigillo di garanzia: segno materiale che si appone sulle apparecchiature al fine di impedire o evidenziare eventuali violazioni

Sospensione della fornitura: è la temporanea chiusura nell'erogazione della risorsa idrica.

Stima del dato di misura: è l'attività di stima della misura e dei consumi a un certo momento temporale a partire da dati di misura antecedenti, basata sull'applicazione di opportuni algoritmi numerici.

Subentro: è la richiesta di riattivazione, con contestuale variazione nella titolarità del contratto o dei dati identificativi, di un punto di consegna disattivo.

Tipologia d'utenza: è la categoria che è attribuita ad ogni contratto di fornitura in relazione all'utilizzo che s'intende effettuare della risorsa idrica.

TIUC: è il Testo Integrato in merito agli obblighi di separazione contabile (unbundling contabile), di cui all'Allegato A alla deliberazione Aeegsi n. 137/2016/R/IDR.

TIMSII: Testo Integrato Misura S.I.I., di cui all'Allegato A della Deliberazione Aeegsi n. 218/2016/R/IDR.

Unità immobiliare: è la singola unità abitativa o in cui si svolge attività economica all'interno di un immobile, così come stabilito nei regolamenti edilizi.

Utente finale : è la persona fisica o giuridica che abbia stipulato un contratto di fornitura per uso proprio di uno o più servizi del S.I.I.

Utenza condominiale: è l'utenza servita da un unico punto di consegna che distribuisce acqua a più unità immobiliari, anche con diverse destinazioni d'uso. Le utenze condominiali sono equiparate a tutti gli effetti alle utenze finali.

Validazione delle misure: è l'attività di verifica della qualità del dato proveniente dalla raccolta della misura o dall'autolettura del misuratore, finalizzata a valutare l'ammissibilità all'uso formale del medesimo dato, con presa di responsabilità da parte del gestore.

Voltura è la richiesta di attivazione, con contestuale variazione nella titolarità del contratto o dei dati identificativi, di un punto di consegna attivo.

ART.3 CAMPO DI APPLICAZIONE

Il presente regolamento disciplina le forniture relative all'acquedotto comunale.

Il servizio è disciplinato dalle norme e disposizioni del presente regolamento, che è vincolante per i Clienti, così come le successive, eventuali, modificazioni.

Il presente regolamento dovrà intendersi parte integrante di ogni contratto di fornitura o allacciamento alle fognature (ove esistano) senza che ne occorra la materiale trascrizione, fatto salvo il diritto del Cliente di averne copia gratuita all'atto della stipula del contratto a richiesta. Il Comune si riserva la facoltà di modificare in ogni momento, sulla base di motivazioni tecniche o funzionali, le norme che regolano il rapporto di somministrazione o smaltimento.

La comunicazione di dette modifiche si intende regolarmente effettuata a tutti i clienti attraverso la pubblicazione presso l'Albo Pretorio del Comune.

Trascorsi 10 giorni dall'avvenuta pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune, senza che il Cliente comunichi la propria volontà di recesso dal contratto, le modifiche si intenderanno accettate.

ART.4 COSTRUZIONE DELLA RETE IDRICA

Di norma la rete di distribuzione, per la parte insistente sul suolo pubblico, è costruita direttamente dal Comune: mediante appalto a ditta specializzata o, solo in alcuni casi, in economia.

Tuttavia, è data facoltà agli interessati di eseguire direttamente i lavori anche per la parte insistente sul suolo pubblico, alle seguenti condizioni:

1. che sia presentato apposito progetto esecutivo;
2. che i lavori siano eseguiti da personale specializzato e sotto la diretta sorveglianza dell'Ufficio Tecnico;
3. che i lavori siano iniziati solo dopo aver ottenuto apposita autorizzazione;
4. che siano assunte, dalla ditta esecutrice, tutte le responsabilità che l'esecuzione dei lavori comporta, sia per quanto riguarda la segnaletica ai fini infortunistici, sia per quanto riguarda la regolamentazione del traffico.

Ultimati i lavori sarà redatto, a cura dell'Ufficio Tecnico Comunale, apposito verbale di collaudo e presa di carico degli impianti.

Tutti gli impianti insistenti sul suolo pubblico passeranno, da quel momento, nella piena proprietà e disponibilità del Comune.

ART.5 PROPRIETÀ DELLE TUBAZIONI

Le tubazioni stradali, o comunque in area pubblica, anche se costruite con il contributo degli utenti a fondo perduto e le derivazioni fino al contatore, seppure eseguite a spese degli utenti, appartengono al Comune restando all'utente il diritto d'uso per l'erogazione richiesta.

Sono, invece, di proprietà privata le tubazioni dell'impianto interno poste tra il contatore (escluso) e gli apparecchi di utilizzazione.

ART.6 SORVEGLIANZA, MANUTENZIONE O RIPARAZIONE DEGLI IMPIANTI

La sorveglianza, manutenzione e riparazione degli impianti di proprietà comunale sono affidate al Servizio Idrico, il quale, di volta in volta per i vari lavori, si servirà, in via ordinaria dal personale dipendente ovvero da ditte specializzate appaltatrici.

Risulta pertanto a carico dell'utente, in base alle indicazioni dei tecnici del Servizio Idrico:

1. l'esecuzione e la manutenzione dell'opera muraria relativa alla realizzazione del vano di alloggiamento del misuratore;
2. l'eventuale esecuzione e manutenzione della condotta dal confine della proprietà pubblica al contatore;

3. la manutenzione di tutte le condotte interne ubicate in proprietà privata;
4. i successivi ripristini, tinteggiamenti, rifacimento della pavimentazione e/o rivestimenti ed ogni altro particolare non facente parte dell'impianto, comunque insistente sulla proprietà dello stesso.

La manutenzione, le riparazioni e qualunque altro intervento da eseguirsi sugli impianti e sulle reti spettano al Comune solo sulla parte degli impianti pubblici.

Gli impianti, le reti ed il contatore di misura rimangono di proprietà del Comune che ne assume ogni onere di manutenzione.

ART.7 INTERRUZIONE DEL SERVIZIO DI EROGAZIONE

Il Comune non assume responsabilità alcuna per le eventuali interruzioni dell'erogazione, limitazione di fornitura o per la diminuzione di pressione dovute a causa di forza maggiore.

In nessuno di tali casi l'utente avrà diritto ad abbuoni o risarcimenti danni.

Le utenze che per loro natura, richiedono continuità del servizio, dovranno provvedere alla installazione di un adeguato ed autonomo impianto di riserva rispondente ai requisiti di seguito indicati.

Per sopperire ai bisogni di emergenza nel caso di incendi, nonché per l'esecuzione di lavori, previa comunicazione, l'erogazione potrà essere provvisoriamente sospesa; nel caso di scarsa disponibilità delle sorgenti, l'erogazione dell'acqua potrà essere disciplinata con ordinanza del Sindaco che potrà prevedere, anche in relazione alle caratteristiche degli impianti ed alle esigenze dei servizi, la suddivisione del territorio comunale in zone disponendo l'erogazione ad ore alterne e altresì la parziale sospensione di qualsiasi fornitura. In ogni caso sarà sempre assegnata la priorità delle utenze domestiche.

ART.8 PRIORITÀ NELLA CONCESSIONE DELLE UTENZE

Ai fini delle nuove concessioni le utenze si distinguono in 1) utenze per uso domestico, 2) utenze per uso allevamento del bestiame, 3) utenze per uso produttivo, 4) utenze per uso antincendio, 5) utenze per uso temporaneo, 6) utenze per uso pubblico.

Nell'impossibilità di soddisfare tutte le nuove richieste, è riservata la priorità alle utenze domestiche.

ART.9 DANNI ALLE CONDOTTE E TUBAZIONI IN GENERE

Affinché non siano recati danni alle condotte stradali e alle derivazioni agli utenti, il Servizio Idrico, a seguito di richiesta, è tenuto a segnalarne l'esatta ubicazione (ove conosciuta).

Qualora siano provocati guasti alle tubazioni per mancata richiesta di segnalazione di ubicazione, per negligenza o colpa di chi esegue lavori in prossimità delle tubazioni, l'Amministrazione Comunale ha diritto al rimborso delle spese di riparazione maggiorate dei danni relativi alla mancata erogazione conseguente all'interruzione effettuata per le dispersioni di acqua riscontrate, il tutto maggiorato del 30% per spese generali.

ART.10 DISTRIBUZIONE DELL'ACQUA

La distribuzione dell'acqua proveniente dagli acquedotti comunali può accadere:

1. mediante concessione di utenze private;
2. per mezzo di impianti per uso pubblico:

a) fontanelle pubbliche e vasche pubbliche;

b) bocche di innaffiamento di strade e giardini comunali;

c) impianti destinati al lavaggio delle fognature e dei pubblici orinatoi;

d) impianti degli edifici destinati ai pubblici servizi comunali;

e) bocche antincendio insistenti sul suolo pubblico.

Il prelevamento dell'acqua, di cui ai punti *b* e *c*, potrà essere effettuato solo dal personale dipendente addetto al servizio e per i corrispondenti scopi.

E' fatto assoluto divieto prelevare acqua dalle fontane pubbliche con tubi di gomma o equivalenti.

Gli impianti per uso pubblico non necessiterebbero, di norma, di contatore; tuttavia, per esigenze di controllo della gestione, il Servizio Idrico ne dovrà disporre l'installazione nei tempi immediatamente successivi all'approvazione del seguente regolamento.

La fornitura dell'acqua è di norma effettuata a deflusso libero misurato da idonea apparecchiatura (misuratore d'utenza).

Sono eccezionalmente ammesse forniture a forfait, con o senza misuratore d'utenza, nei casi d'usi occasionali e con durata limitata (spettacoli viaggianti, feste popolari, etc.).

Il Gestore garantisce che l'acqua erogata ha caratteristiche chimiche ed igienico-sanitarie tali da classificarla idonea al consumo umano secondo le vigenti norme.

Possono essere altresì concesse, nelle forme e nei modi stabiliti di volta in volta, forniture d'acqua non potabile o comunque per usi per i quali non è richiesta la caratteristica di potabilità. Tali forme e modi saranno espressamente indicati e sottoscritti dall'utente finale nel contratto di fornitura.

ART.11 SERVIZI PUBBLICI NON GESTITI DAL COMUNE

Con deliberazione consiliare di approvazione del seguente Regolamento, potranno essere dichiarate "forniture di uso pubblico" quelle relative a:

- servizi di pubblico interesse gestiti da altre pubbliche amministrazioni;
- servizi di pubblico interesse gestiti da privati con il concorso dello Stato, della Regione, della Provincia o del Comune.

Le utenze di cui al presente articolo dovranno, comunque, essere dotate di contatore.

Con deliberazione dell'organo competente sarà disciplinato il rapporto di utenza nonché fissata la tariffa speciale o disciplinata l'esecuzione parziale o totale della fornitura.

ART.12 INSTALLAZIONE DELLE CONDUTTURE ESTERNE

Le tubazioni della distribuzione privata che ricadono all'esterno degli stabili su aree scoperte devono essere messe in opera a profondità non inferiore a 60 cm. dal piano terra, a sufficiente distanza dai canali di rifiuto ed a quota a loro superiore.

Nell'interno degli stabili le tubazioni devono essere collocate in posizioni tali da non poter essere danneggiate: non in vicinanza di superfici riscaldate, né in particolare in vicinanza di camini; qualora quest'ultima condizione non possa essere assicurata, le condotte dovranno essere convenientemente rivestite.

Nessun tubo dell'impianto potrà di norma sottopassare o essere posto entro fogne, pozzetti di smaltimento, pozzi neri o simili, qualora per accertate necessità ciò non sia possibile, detti tubi dovranno essere protetti da un tubo–guaina a tenuta idraulica convenientemente rivestito contro la corrosione.

E' vietato l'uso di tubazioni in ferro nero o piombo o comunque di materiali non conformi alle prescrizioni delle disposizioni comunitarie in materia di acqua potabile.

Gli eventuali giunti dovranno distare almeno un metro dalle estremità dell'attraversamento, nei punti più depressi delle condotte saranno installati rubinetti di scarico.

ART.13 COLLEGAMENTI DI IMPIANTI ED APPARECCHI

E' vietato collegare le condutture di acqua potabile con apparecchi, tubazioni, impianti contenenti vapore, acque non potabili o di altro acquedotto o comunque commiste a sostanze estranee.

L'eventuale collegamento delle condutture di acqua potabile con impianti per la produzione di acqua calda è ammesso solo nei casi in cui sia installata idonea valvola "di non ritorno".

E' ugualmente vietato il collegamento dei tubi dell'acqua potabile con apparecchi a cacciata per latrine senza interposizione di vaschette aperte con rubinetti a galleggiante.

Tutte le bocche devono erogare acqua con zampillo libero e visibile al di sopra del livello massimo consentito dai recipienti ricevitori; l'impianto interno dovrà essere elettricamente isolato dalla rete stradale con apposito giunto isolante e non potrà essere utilizzato come presa di terra per il collegamento di apparecchi elettrici.

ART.14 IMPIANTI DI POMPAGGIO

Le installazioni per l'eventuale sollevamento dell'acqua nell'interno degli edifici devono essere realizzate con interposizione di un serbatoio di raccolta in maniera che sia impedito il ritorno in rete dell'acqua pompata, anche nel caso di guasto, alle relative apparecchiature.

E' assolutamente vietato in ogni caso l'inserimento diretto delle pompe sulle condotte derivate da quelle stradali; gli schemi dell'impianto di pompaggio da adottarsi debbono essere sottoposti all'approvazione dell'Ufficio Tecnico

dell'Ente il quale può prescrivere eventuali modifiche.

ART.15 SERBATOI

Nel caso si renda indispensabile l'accumulo di acqua in serbatoi, la bocca di erogazione deve trovarsi al di sopra del livello massimo in modo da impedire ogni possibilità di ritorno dell'acqua per sifonamento. Il serbatoio dovrà essere rispondente alle disposizioni comunitarie dovrà essere protetto in modo da evitare il deposito di qualsiasi corpo estraneo.

ART.16 PRESCRIZIONI E COLLAUDI

L'impianto per la distribuzione dell'acqua all'interno della proprietà privata, dopo il rubinetto di intercettazione posto a valle del misuratore, è eseguito a cura e a spesa dell'utente con le seguenti prescrizioni:

- divieto di collegamento delle condutture con apparecchi, pompe, tubazioni, recipienti che contengono acqua non potabile o commiste a sostanze estranee;
- divieto di inserimento diretto di pompe sulle derivazioni;
- nel caso di esistenza di fonti alternative, è vietata qualsiasi connessione tra gli impianti interni alimentati dalla fornitura del Comune e quelli alimentati diversamente, in modo da eliminare la commistione tra l'acqua somministrata e quella delle fonti alternative;
- nel caso di impianti con autoclave, è necessaria la presenza di recipienti di accumulo con rubinetto di arrivo con chiusura a galleggiante, per interrompere la continuità tra la rete di acquedotto e l'impianto di sollevamento;
- è vietato il collegamento dei tubi dell'acqua potabile con apparecchi a cacciata per wc e simili senza interposizione di vaschette aperte con rubinetto a galleggiante;
- il collegamento diretto dei circuiti idraulici degli impianti di riscaldamento deve essere munito di dispositivo atto ad impedire lo scambio dell'acqua dell'impianto con quello dell'acquedotto.

Il Servizio Idrico si riserva di collaudare e verificare, dal lato tecnico ed igienico, gli impianti interni prima che siano posti in servizio o quando lo creda opportuno; qualora le installazioni non risultassero idonee, il Servizio Idrico potrà rifiutare o sospendere la fornitura dell'acqua.

ART.17 MANUTENZIONE DELLE CONDOTTE

Tutte le manovre, verifiche, manutenzione, riparazioni e qualunque altro intervento da eseguirsi sugli impianti dalla rete stradale fino al contatore sono fatte esclusivamente e gratuitamente dal Comune a mezzo del Servizio Idrico; per gli interventi in proprietà privata gli scavi, i rinterri, i ripristini e quanto già disposto all'art. 6 secondo capoverso, saranno a totale carico dei proprietari.

ART.18 MODIFICHE

Il Servizio Idrico può ordinare in qualsiasi momento per documentati motivi di ordine tecnico ed igienico le modifiche che ritenga necessarie per il buon funzionamento degli impianti interni e l'utente è tenuto a darne attuazione entro i

limiti di tempo che saranno prescritti. In caso di inadempienza lo stesso Servizio Idrico ha facoltà di sospendere l'erogazione finché l'utente non abbia provveduto a quanto prescrittogli senza che esso possa reclamare danni o essere svincolato dalla osservanza degli obblighi contrattuali.

PARTE II

FORNITURE E LIMITID'USO

ART.19 TIPO DI FORNITURA

Le forniture si distinguono in:

- **Forniture per uso privato**
- **Forniture per uso pubblico**

La fornitura di acqua può essere concessa per i seguenti usi, ai quali possono corrispondere livelli tariffari differenziati per i quali si fa riferimento all'allegato MODELLO "A"

a) **Uso domestico:** si considera ad uso domestico l'acqua utilizzata per l'alimentazione, i servizi igienici e per altri impieghi di natura idropotabile effettuate all'interno dell'unità abitativa/e.

In tale uso rientra anche l'utilizzo dell'acqua effettuata per abbeveraggio di animali ed innaffiamento di orti e giardini privati, purché tali utilizzi siano rivolti al nucleo familiare dell'utilizzatore e non configurino un'attività economico-produttiva o avente finalità di lucro.

All'interno di tale categoria si distinguono due classi tariffarie: ***Domestica residente e Domestica non residente***

***Domestica residente*:**

1) La tariffa domestica residente sarà applicata esclusivamente a coloro che hanno la residenza nell'unità immobiliare oggetto della fornitura.

2) Agli appartenenti alle Forze Armate, all'arma dei carabinieri, alla polizia di Stato, alla guardia di finanza ed ai dipendenti pubblici, per i quali vige il divieto di iscrizione anagrafica nel Comune dove prestano servizio di cui all'art. 10bis del D.P.R. 30 Maggio 1989, n°223, ed ai membri delle loro famiglie, intestatari di contratti di fornitura idrica, sarà applicata la tariffa domestica residente.

3) Al personale straniero dipendente dalle rappresentanze diplomatiche e consolari straniere in Italia ed al personale al seguito delle Forze armate dei Paesi aderenti alla N.A.T.O. ed ai loro familiari, intestatari di contratti di fornitura idrica, sarà applicata la tariffa domestica residente.

4) Al momento della stipulazione del contratto, gli utenti dovranno dichiarare la sussistenza delle condizioni di cui ai punti 1, 2, e 3 mediante autocertificazione.

5) Gli utenti dovranno comunicare entro 30 giorni al Gestore nelle stesse forme qualsiasi variazione intervenuta successivamente.

***Domestica non residente*:** La tariffa domestica non residente sarà applicata a coloro che non rientrano nella classe di cui sopra e fatti salvi i casi di cui sotto.

Alle comunità religiose, esclusivamente con riferimento ai religiosi ivi residenti, o alle case famiglia, esclusivamente con riferimento agli assistiti ivi residenti, qualora non rientranti nei casi di applicazione della tariffa pubblica, si applicherà la tariffa domestica residente rapportata ad un numero di unità abitative pari al numero di presenze medie divise per tre

b) **Uso produttivo**: si considera ad uso attività produttive l'acqua utilizzata per lo svolgimento di attività di tipo commerciale, agricolo, artigianale e industriale compresi i relativi servizi igienici o comunque diverse da quella ad uso domestico.

All'interno di tale categoria rientrano **due classi tariffarie:**

- **Produttiva piccoli quantitativi,** per consumi annui inferiori a 500 mc.
- **Produttiva grandi quantitativi,** per consumi annui superiori a 500 mc.

Gli utenti finali, sulla base del consumo, possono, con esplicita richiesta scritta, passare da una classe tariffaria all'altra, senza addebito di alcuna spesa. Nello stesso anno, indipendentemente dai consumi effettuati, l'utente finale non potrà chiedere la variazione di classe rispetto a quella scelta. La variazione di classe avrà sempre decorrenza a partire dall'anno successivo alla data nella quale viene effettuata la richiesta al gestore.

Al momento della sottoscrizione del contratto di fornitura l'utente finale dovrà dichiarare il consumo presunto. In mancanza di specifica richiesta da parte dell'utente finale, Il gestore provvederà annualmente, sulla base del consumo storico dell'anno precedente, all'applicazione della classe tariffaria pertinente.

c) **Uso zootecnico:** si considera ad uso zootecnico l'acqua destinata alle attività di allevamento degli animali, per gli utenti che dimostrino di essere regolarmente iscritti nelle liste dei Coltivatori Diretti.

d) **Uso antincendio:** si considera ad uso antincendio l'acqua erogata dalle bocche da utilizzare esclusivamente in caso di incendio e per operazioni di spegnimento.

e) **Uso pubblico:** si considera ad uso pubblico l'acqua erogata ad enti locali, scuole dell'obbligo di proprietà dell'Amministrazione, fontane pubbliche.

f) **Uso temporaneo:** si considera ad uso temporaneo l'acqua erogata per impieghi a carattere occasionale e di breve durata (es. cantiere edile, sagre, feste patronali, manifestazioni sportive occasionali, ecc. ecc.).

Esse sono regolate dal presente regolamento e dalle condizioni speciali che, di volta in volta, possono essere fissate nei relativi contratti.

E' vietato l'uso dell'acqua dell'acquedotto comunale per usi irrigui.

L'attribuzione ad una delle categorie contrattuali sopra indicate sarà effettuata sulla base dell'uso prevalente. Nel caso prevalga l'utilizzo domestico i vari scaglioni previsti dalla tariffa relativa saranno applicati in base al numero delle sole unità abitative (escluse dunque le unità immobiliari non adibite ad abitazione). In tal caso le quote fisse saranno applicate in base al numero delle unità abitative ed alle tipologie di utenza.

Per tutte le tipologie d'uso e categorie contrattuali è vietato l'utilizzo dell'acqua potabile per:

1) Il riempimento di piscine private. Per le piscine di proprietà pubblica o privata,

destinate ad un'utenza pubblica, quali piscine pubbliche o ad uso collettivo inserite in strutture adibite ad attività turistico alberghiere o agrituristiche o ricettive, le modalità ed i tempi di riempimento devono essere concordati con il soggetto gestore del servizio idrico integrato.

2) L'alimentazione di impianti di irrigazione a servizio di orti e giardini pubblici o privati aventi superficie di irrigazione complessiva superiore a cinquecento metri quadrati, ad esclusione dei giardini di particolare pregio storico o architettonico nel caso in cui sia dimostrata l'impossibilità di provvedere con altre fonti di approvvigionamento.
3) L'innaffiamento e l'irrigazione delle superfici adibite ad attività sportive sia pubbliche che private.
4) L'irrigazione connessa con un'attività produttiva.
5) Le operazioni di pulizia e lavaggio delle fosse biologiche.

Fatto salvo quanto previsto per le utenze ad uso diverso da quello domestico del presente Regolamento, nei periodi di siccità, sulla base di apposite ordinanze richieste dal gestore ed emesse dai sindaci, può essere vietato, anche per le utenze domestiche, l'utilizzo per usi diversi da quello alimentare, igienico- sanitario e idro- potabile, ivi inclusa l'irrigazione di orti e giardini di qualunque dimensione, ed al lavaggio di autoveicoli e motoveicoli utilizzati dai componenti del nucleo familiare.

ART.20 FORNITURE USO INDUSTRIALE

Per le utenze industriali le norme sopra elencate saranno adattate alle specifiche situazioni pratiche mantenendo però inalterati i principi guida del presente regolamento.

Il Comune potrà emanare norme specifiche per i singoli comparti industriali sulla base di particolarità tecniche da valutare con gli interessati.

ART.21 FORNITURE SU STRADE CANALIZZATE

Nelle zone servite dalla rete di distribuzione e/o dalle condotte fognarie, il Servizio Idrico, entro i limiti della potenzialità dei propri impianti e sempre che condizioni tecniche non vi ostino, concede la fornitura dell'acqua sia per uso domestico che per qualsiasi altro uso, e/o la possibilità di scarico.

ART.22 FORNITURE SU STRADE NON CANALIZZATE

Per le strade esistenti non provviste di tubazioni stradali di distribuzione l'Amministrazione Comunale può accogliere la richiesta, sempre nei limiti delle potenzialità dei propri impianti, quando da parte dei richiedenti, sia corrisposto un contributo a fondo perduto per il totale finanziamento per la spesa di costruzione degli impianti necessari.

L'entità del contributo sarà determinata sulla scorta di apposita perizia del Servizio Idrico e, per ciascuna potenziale nuova utenza, sarà commisurato al numero dei vani utili da servire applicando il coefficiente 1 per i vani adibiti a civile abitazione; il coefficiente 1.5 per i vani adibiti ad altro uso (studi professionali, uffici, ecc.); il coefficiente 3 per i locali soggetti ad autorizzazioni

di agibilità.

Gli interessati dovranno versare, prima dell'inizio dei lavori, l'intera somma prevista, salvo conguaglio a consuntivo; è data altresì facoltà all'utente di avvalersi della disposizione di cui ai precedenti articoli.

ART 23 - SOGGETTI LEGITTIMATI ALLA RICHIESTA

La legittimazione a richiedere l'instaurazione del rapporto di fornitura di acqua appartiene al proprietario dell'immobile o alla persona fisica o giuridica che detiene od occupa con titolo, da dimostrarsi con dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, l'immobile entro il quale deve essere utilizzato il servizio.

Per le richieste d'allacciamento ad edifici ancora allo stato di progetto, deve essere presentata una planimetria della zona nella quale sorgerà la nuova costruzione, in scala dalla quale risulti con esattezza l'ubicazione della futura costruzione, ed una pianta del fabbricato, in scala, sulla quale sia possibile indicare l'esatta posizione dell'allacciamento e la posizione del misuratore d'utenza, concordata tra COMUNE e richiedente.

La richiesta d'allacciamento alla rete idrica deve essere redatta su apposito modulo, predisposto dal COMUNE e sottoscritto dal richiedente.

Alla richiesta d'allacciamento, dovranno essere allegati da parte del richiedente i documenti indicati nel modulo della richiesta stessa necessari in base alle disposizioni vigenti. Di norma sarà stipulato un singolo contratto di fornitura per ogni unità immobiliare.

ART.24 RICHIESTA DI ALLACCIAMENTI – PROCEDURA

L'utente che intende realizzare un nuovo allacciamento, chiede un preventivo di spesa.

Tale preventive dovrà contenere:

1. i dati identificativi del richiedente;
2. il codice utente nel caso in cui la richiesta venga effettuata dal titolare di un contratto di fornitura;
3. la data di ricevimento da parte del gestore della richiesta di preventivo del richiedente;
4. la data di invio del preventivo al richiedente;
5. la tipologia d'uso;
6. l'indicazione del tempo massimo di esecuzione della prestazione richiesta, nonché, se tale prestazione è soggetta ad un livello specifico di qualità, l'indicazione dell'entità dell'indennizzo automatico dovuto all'utente finale in caso di mancato rispetto di tale livello specifico;
7. l'indicazione del corrispettivo previsto per l'esecuzione del lavoro richiesto;
8. l'indicazione degli elementi necessari per l'esecuzione del lavoro richiesto, compresi i lavori eventualmente da realizzarsi a cura del richiedente e le concessioni, autorizzazioni o servitù che eventualmente lo stesso richiedente deve richiedere per consentire l'esecuzione del lavoro, con adeguata documentazione tecnica;

9. la stima dei tempi previsti per l'ottenimento degli atti autorizzativi eventualmente necessari per l'esecuzione del lavoro richiesto;
10. l'indicazione delle modalità di manifestazione di accettazione del preventivo;
11. la durata di validità del preventivo;
12. il nominativo e il recapito telefonico della persona responsabile per conto del gestore nel caso di lavori complessi.

Il preventivo deve avere validità non inferiore a tre mesi.

L'esecuzione delle opere di allaccio avrà luogo solo dopo l'accettazione del preventivo di spesa rimesso in forma scritta al Servizio Idrico.

Qualora l'esecuzione dei lavori sia procrastinata, esclusivamente per motivazioni del cliente, oltre i 6 mesi dall'accettazione del preventivo, il Servizio Idrico avrà facoltà di procedere, prima dell'esecuzione dei lavori, all'aggiornamento dei costi.

Il preventivo potrà essere modificato per imprevisti sino alla data di inizio esecuzione lavori, dandone comunicazione al cliente per l'accettazione; dopo l'inizio dei lavori non sono ammesse ulteriori variazioni al preventivo.

Per ottenere nuovi allacciamenti gli interessati dovranno produrre apposita domanda su moduli predisposti dal Comune nella quale dichiarino:

1. dati anagrafici, recapito telefonico, residenza codice fiscale o partita IVA;
2. uso al quale l'acqua è destinata;
3. indirizzo della fornitura e dello scarico;
4. il titolo del richiedente;
5. dichiarazione di accettazione e osservanza delle norme regolamentari.

La domanda unica per ogni fabbricato, potrà essere sottoscritta: dal proprietario o dai proprietari, dall'usufruttuario, dal costruttore, dall'amministratore, e dovrà essere corredata dalla ricevuta del versamento del contributo di allaccio di cui all'allegato **MODELLO "A", TARIFFARIO** Qualora trattasi di condomini, alla presentazione della richiesta di concessione, l'amministratore o chi per esso, deve allegare un progetto di realizzazione dell'impianto idrico che deve essere valutato dall'Ufficio Tecnico dell'Ente ed autorizzato secondo le regole dettate dal presente Regolamento.

Possono presentare domanda di concessione con le modalità di cui sopra, tutti coloro che detengono abitazioni ricadenti in altro territorio comunale, sempre ché l'allaccio di tali abitazioni sia reso possibile dalla esistenza nella zona di un acquedotto di proprietà e dalla possibilità dell'Ente, per una fascia non superiore a metri 250 dalla linea di confine .

In caso di utenza relativa al contatore generale di un condominio, oltre ai precedenti requisiti, nella domanda devono essere indicati, il tipo, il nome degli intestatari di ogni singola utenza il numero delle unità abitative che compongono il condominio, un verbale di delega per il rappresentante condominiale per la stipula del contratto condominiale.

La fornitura è subordinata all'accertamento che il richiedente provveda al regolare smaltimento delle acque reflue con apposite fognature o altra forma di scarico autorizzato.

Se nel corso dell'esecuzione dei lavori, il richiedente rinunciasse

all'allacciamento, qualunque ne sia il motivo, non avrà diritto al rimborso delle somme versate a tale titolo.

ART.25 NORME PER LA FORNITURA

La fornitura per l'uso dell'acqua viene rilasciata di norma al proprietario o al detentore dell'immobile, per le utenze ad uso domestico, e per le utenze ad uso commerciale , artigianale, zootecnico o industriale al titolare dell'esercizio, a condizione che sia attestato:

a) il diritto al possesso o all'uso dell'immobile
b) il possesso dei requisiti urbanistici previsti dalla legge
c) la titolarità dell'attività,

1. Il proprietario dell'immobile può essere comunque cointestatario del contratto. Egli dietro comunicazione scritta può sub intestare il contratto all'inquilino che conduce l'immobile, il quale dovrà effettuare il pagamento del deposito cauzionale a proprio nome secondo quanto previsto all'allegato **MODELLO "A" TARIFFARIO;**

2. Per qualsiasi categoria di utenza, si verserà a titolo di deposito cauzionale la somma stabilita all'allegato **MODELLO "A" TARIFFARIO,** che sarà restituita o conguagliata all'utente senza interessi, all'atto della disdetta.

3. L'utenza intestata all'inquilino all'atto della disdetta viene reintestata d'ufficio al proprietario dell'immobile già cointestatario del contratto, in regime di sospensione.

4. La disdetta o il cambio del tipo dell'utenza deve essere comunicata per iscritto.

5. Nel caso in cui, per effettuare l'allacciamento, si renderà necessario attraversare terreni di privati non forniti da rete idrica comunale, il richiedente la concessione dovrà fornire al Comune il nulla osta del proprietario del fondo per servitù dell'acquedotto.

6. A giudizio del responsabile del servizio potrà essere autorizzata: più di una utenza per condominio o fabbricato quando la fornitura dell'acqua sia destinata contemporaneamente ad utenze di categorie diverse.

7. Nessuna nuova concessione può essere rilasciata agli utenti morosi e loro familiari coabitanti, che non abbiano provveduto a regolarizzare la propria posizione contributiva previo pagamento delle somme dovute, anche se la morosità riguarda immobili diversi da quelli per cui viene richiesta la nuova concessione.

8. Nei confronti degli utenti morosi di cui al comma precedente, che siano titolari di altre utenze in immobili diversi, il Servizio Idrico potrà disporre, in questi ultimi, la sospensione della fornitura, secondo le modalità di cui al successivo art. 30 fino a quando non saranno stati regolarizzati i pagamenti dovuti.

ART.26 CONTRATTO DI FORNITURA

I contratti di fornitura dell'acqua sono intestati come segue:

a) Il contratto per la fornitura dell'acqua ad un singolo appartamento può essere intestato al proprietario dell'immobile o alla persona fisica o giuridica che detiene od occupa con titolo, da dimostrarsi con dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, l'immobile nel quale deve essere utilizzato il servizio

b) Il contratto per la fornitura dell'acqua ad un immobile composto da più appartamenti è intestato come segue:

- Nel caso in cui vi sia una fruibilità dell'utenza da parte di più utilizzatori, il contratto dovrà essere stipulato da uno solo dei fruitori, su delega scritta degli altri;

- In caso di Condomini formalmente costituiti il contratto di fornitura sarà stipulato dall'Amministratore di condominio;

c) Il contratto per la fornitura dell'acqua per uso cantiere è intestato all'impresario edile o al proprietario della costruzione. Tale contratto termina con la fine dei lavori di costruzione e, in ogni caso, alla scadenza della concessione, e dovrà essere cessato o sostituito da un nuovo contratto, da intestare come indicato alle precedenti lettere a) e b) e seguendo le disposizioni successive.

Al momento della firma del contratto per la fornitura dell'acqua, l'utente finale è tenuto ad esibire un valido documento di riconoscimento.

Le forniture dell'acqua sono conseguenti alla stipula d'apposito contratto, con l'osservanza delle norme di cui al presente regolamento.

L'allacciamento non potrà essere eseguito nel caso in cui non risulti effettuato il versamento dei corrispettivi previsti e/o nel caso in cui l'utente finale non abbia accettato il preventivo.

Tutte le spese di bollo, registrazione e consequenziali inerenti ai contratti sono a carico degli utenti finali.

La fornitura si intende tacitamente rinnovata di anno in anno salvo disdetta per iscritto o con raccomandata a/r, fatta pervenire all'ente entro il 31 dicembre di ogni anno.

Il contratto di utenza si intende risolto:

- per mancata voltura;
- per disdetta nei termini stabiliti;
- per sospensione dell'erogazione conseguente a morosità, protratta per oltre 60 giorni dalla data di emissione della relativa bolletta;
- nel caso di accertato uso diverso da quello stabilito nel contratto;
- nel caso in cui venisse accertato che il possessore dell'immobile ed utilizzatore della fornitura sia persona diversa dall'intestatario del contratto;
- nel caso di sub-fornitura o rivendita dell'acqua ad altri soggetti che non siano quelli risultanti nel contratto di fornitura;

In caso di scioglimento del rapporto di somministrazione imputabile a fatto doloso o colposo dell'utente, il Comune ha diritto :

- di incamerare l'anticipo sui consumi a titolo di penale per il rimborso delle spese generali di anticipato scioglimento del contratto,
- di pretendere il pagamento delle multe previste per le infrazioni delle quali l'utente sia eventualmente in corso e di agire per il risarcimento degli altri danni

eventualmente subiti.

Eventuali prelievi abusivi saranno conteggiati in base ai dati rilevati dagli agenti verbalizzanti, in base alla media dei consumi per famiglia e alla durata presunta dell'abuso.

ART.27 VOLTURA

Si ha voltura dell'utenza idrica quando c'è una richiesta di attivazione, con contestuale variazione nella titolarità del contratto o dei dati identificativi, di un punto di consegna attivo.

L'utente ha l'obbligo di comunicare al Gestore ogni variazione nella titolarità dell'utenza. Il nuovo soggetto possessore dell'immobile, che vuole continuare ad usufruire del servizio idrico, deve sempre stipulare un nuovo contratto a suo nome.

L'utente, che si intesta la fornitura, deve fornire all'azienda il numero di matricola e la lettura del contatore, che intende volturarsi, accertandone la corrispondenza con il numero di matricola di quello effettivamente installato a servizio dell'immobile. Nel contratto sottoscrive pertanto la corrispondenza dei suddetti dati forniti con quelli del contatore installato, e l'integrità dei sigilli apposti sul medesimo. In caso d'omessa comunicazione della variazione predetta risponderanno in solido degli obblighi contrattuali sia i nuovi utenti di fatto che il precedente utente. Resta ferma per il gestore la facoltà di procedere alla sospensione della fornitura. I nuovi titolari dell'utenza sono tenuti inoltre al pagamento dei bolli, del deposito cauzionale e del corrispettivo stabilito dal Modello A. La voltura dell'utenza idrica decorre dalla data di stipula del nuovo contratto da parte del nuovo utente.

Nei casi di decesso dell'intestatario del contratto, si ha voltura a titolo gratuito quando la richiesta viene presentata dall'erede o da un soggetto residente nell'unità immobiliare in cui è sita l'utenza. Il volturante si assume tutti i diritti e gli obblighi del precedente intestatario; dovrà comunque provvedere alla stipula di un nuovo contratto e al pagamento dell'imposta di bollo

ART.28 SUBENTRO DI UTENZA E DIRITTI DI POSA DEL CONTATORE

Il Cliente che intende subentrare nel contratto di fornitura deve darne comunicazione scritta o diretta presso gli uffici del Servizio Idrico e sottoscrivere il contratto di fornitura.

Per il subentro saranno addebitati, nella prima bolletta utile, gli oneri di cui all'allegato MODELLO "A" TARIFFARIO

Gli utilizzatori dell'utenza che non hanno sottoscritto il contratto di fornitura per mancata voltura dal precedente intestatario o per altri motivi (ad esempio caso di decesso), hanno 30 giorni di tempo, dalla comunicazione al Comune per regolarizzare la propria posizione. Trascorso tale tempo il Servizio Idrico si riserva il diritto di interrompere, previo preavviso, la fornitura dell'acqua.

ART.29 ONERI DI ALLACCIAMENTO –CAUZIONI – SPESE CONTRATTUALI

Accolta la domanda, il richiedente dell'utenza dovrà versare, prima della firma del

contratto, una somma di denaro comprendente:

1. un fondo spese di allacciamento pari al preventivo predisposto dall'Ufficio del Servizio Idrico per i lavori di costruzione della tubazione, dalla rete stradale al limite della proprietà privata, e costruzione di un apposita nicchia o pozzetto per il contatore e per la bocca di incendio;

Alla firma del contratto verranno liquidati e conguagliati i fondi versati per le spese di allacciamento e spese di contratto.

Gli importi di cui ai precedenti numeri **1**, sono quelli in vigore per il periodo di riferimento e saranno fissati ogni anno con deliberazione del competente organo.

Tutte le spese e gli oneri anche fiscali gravanti per il perfezionamento del contratto di concessione (bolli, tasse ecc.) saranno ad esclusivo carico dell'utente indicati all'allegato **MODELLO "A" TARIFFARIO.**

ART.30 ALLACCIAMENTI TEMPORANEI

Sono concessi allacciamenti particolari, sia all'acquedotto che alle fognature, di tipo temporaneo, sia per la costruzione di nuovi edifici che per lo svolgimento di iniziative sociali, culturali e ricreative quali sagre, feste rionali, mercati, fiere, mostre, manifestazioni culturali, spettacoli viaggianti, circhi ecc.

In tali casi sarà corrisposto al Comune un contributo a fondo perduto nella misura prevista all'allegato **MODELLO "A" TARIFFARIO** e comprendente sia l'effettivo costo di realizzazione dell'allacciamento che la sua demolizione al termine del periodo richiesto. I consumi registrati dal misuratore saranno fatturati alla tariffa prevista per gli usi non domestici.

ART.31 RECESSO DAL CONTRATTO DI FORNITURA ACQUA

Il Cliente che intende disdire il contratto di fornitura deve darne comunicazione per iscritto all'Ufficio del Servizio Idrico. L'Ufficio provvederà a fissare un sopralluogo durante il quale verrà rilevata la lettura finale.

E' obbligo del cessante provvedere al pagamento dei consumi fino alla data di disdetta.

In mancanza della disdetta egli resta l'unico responsabile nei confronti del Comune e dei terzi rispondendo per ogni implicazione di carattere civile, penale, nonché per le bollette emesse nei suoi confronti.

La disdetta dal contratto di fornitura di acque potabili comporta automaticamente anche la recessione dai ruoli dei servizi di fognatura e depurazione.

ART.32 CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

E' in facoltà del responsabile del S.I.I. dichiarare la risoluzione del contratto di fornitura, senza ricorso all'Autorità Giudiziaria, per qualsiasi inadempienza agli obblighi contemplati dal contratto e dal presente regolamento nonché quando risulti non pagata, interamente o parzialmente, anche una sola fattura ovvero sia accertata l'elusone dal pagamento anche parziale. Analogamente sarà immediatamente risolto il contratto in caso di dichiarazione di inabitabilità o inagibilità dell'immobile da parte delle autorità competenti, o comunque per una comprovata illegittimità.

ART.33 APPARECCHI DI MISURA

Gli apparecchi di misurazione sono forniti ed installati esclusivamente dal Comune restando di sua esclusiva proprietà; il loro tipo e calibro è stabilito dal Responsabile del S.I.I. in relazione al tipo di fornitura e al fabbisogno necessario; gli utenti ne sono i consegnatari e pertanto sono responsabili dell'integrità dei sigilli e di qualunque danno o manomissione .

L'apparecchio di misura dovrà essere alloggiato in apposita nicchia predisposta dall'interessato e collocato nell'opera di presa, previa collocazione di una saracinesca piombabile, in modo da consentire la facile lettura del consumo registrato e l'eventuale disattivazione dell'utenza.

Immediatamente dopo il misuratore, a cura e spese del Cliente, dovranno essere installati un rubinetto di arresto, una valvola di non ritorno ed un rubinetto di scarico dell'impianto interno.

Il Comune ha la facoltà di imporre il cambiamento della collocazione dell'apparecchio di misura a cura e spese dell'utente, qualora lo stesso venga a trovarsi in luogo poco adatto, pena la soppressione dell'utenza

Qualora non esistesse, o comunque non funzionasse, la chiusura privata ed il Cliente richieda l'intervento del personale dell'Ufficio Tecnico (Servizio idrico), quest'ultimo addebiterà i costi a consuntivo incontrati dal Comune.

Il Servizio Idrico ha la facoltà di sostituire gli apparecchi di misura in ogni tempo, quando lo ritenga opportuno, dandone preavviso al Cliente; nel caso di variazione di calibro per mutate caratteristiche dell'utenza, il Servizio Idrico si riserva di addebitare al Cliente stesso le spese relative. Ogni utenza deve essere munita di apposito contatore; nei fabbricati con più utenze i contatori dovranno essere installati in unico apposito riquadro.

Per i contratti già installati alla data di entrata in vigore del presente regolamento, l'Ufficio (Servizio idrico) potrà prescrivere l'esecuzione dei lavori necessari per rendere agevole la lettura disponendo, eventualmente, una diversa ubicazione del contatore.

Ove l'utente non vi provveda entro 180 giorni successivi alla notifica della prescrizione, potrà essere disposta la sospensione dell'erogazione.

La manomissione dei sigilli e qualunque alta operazione destinata ad interferire con il regolare funzionamento dell'apparecchio di misura possono dare luogo alla sospensione immediate dell'erogazione all'applicazioni delle sanzioni di cui al a . alla risoluzione del contratto e ad azione giudiziaria nei confronti dell'Utente

ART.34 Posizione e custodia degli apparecchi di misurazione

Gli apparecchi di misurazione sono collocati nel luogo e nella posizione ritenuti più idonei dal Comune e comunque di facile accesso al personale del Servizio Idrico stesso.

Di norma, la collocazione del contatore sarà fatta in apposite nicchie nella immediata vicinanza dei muri di cinta perimetrali, al limite tra la proprietà pubblica e la proprietà privata.

Il Comune si riserva di esaminare soluzioni alternative compatibilmente con esigenze tecniche ed economiche riservandosi la piena discrezionalità di scelta.

1. Nei nuovi allacciamenti idrici il misuratore deve essere collocato al limite fra la proprietà pubblica e la proprietà privata.

2. Negli allacciamenti idrici preesistenti, per i quali non sia rispettata la collocazione di cui al comma 1, il Gestore ha facoltà di spostare il misuratore e di collocarlo al limite fra la proprietà pubblica e la proprietà privata, alle condizioni di cui al comma 3 e secondo le modalità di cui al comma 4.

3. La suddetta facoltà può essere esercitata soltanto per ragioni tecnico-gestionali adeguatamente documentate. Si considerano sussistenti le ragioni tecnico-gestionali nei casi in cui sia necessario effettuare interventi di manutenzione sugli impianti in proprietà privata a monte del misuratore, fatto salvo quanto previsto dal comma 6 e dal comma 8.

4. Il Gestore, che intenda procedere ai sensi del comma 2, deve comunicare in forma scritta la sua intenzione all'utente, dando congrua motivazione delle sue scelte. Il Gestore deve concordare con l'utente un appuntamento per effettuare gli interventi necessari, dando un preavviso minimo di quindici giorni. Gli interventi saranno effettuati soltanto dopo che l'utente li avrà autorizzati per iscritto. Nel caso in cui l'utente sia diverso dal proprietario dell'immobile, sarà necessaria anche l'autorizzazione scritta di quest'ultimo. L'utente, o persona da lui delegata, potranno essere presenti durante l'esecuzione dei lavori.

5. Le spese connesse allo spostamento del misuratore, fino al limite del fabbricato e ad esclusione dei ripristini di pregio, saranno a carico del Gestore.

6. Lo spostamento del misuratore può non essere effettuato qualora lo stesso risulti eccessivamente difficile o eccessivamente oneroso. Lo spostamento del misuratore si considera eccessivamente difficile quando richiede un impegno organizzativo, operativo o temporale da parte del Gestore manifestamente sproporzionato rispetto ai benefici attesi, o quando espone l'utente o soggetti terzi a rischi di danneggiamenti, o quando ci sia fondato motivo di temere che sia impossibile ripristinare il preesistente stato dei luoghi. Lo spostamento del misuratore si considera eccessivamente oneroso quando il costo necessario per la sua realizzazione risulti manifestamente sproporzionato rispetto ai benefici attesi.

7. In mancanza delle autorizzazioni scritte del comma 4 o nel caso di rifiuto a consentire al Gestore l'accesso al misuratore, il Gestore invia una diffida alla persona o alle persone, che non hanno rilasciato le autorizzazioni scritte o che hanno opposto il rifiuto. In caso di inottemperanza alla diffida, il Gestore, valutate le circostanze, si riserva la facoltà di sospendere la fornitura, dando un preavviso minimo di trenta giorni. Restano ferme le disposizioni del Codice Civile e del presente Regolamento in materia di risoluzione del contratto per inadempimento.

8. Nei casi di cui al comma 6 ed al comma 7, il Gestore potrà installare un contatore di controllo al limite fra la proprietà pubblica e la proprietà privata, attribuendo in parti uguali a ciascuno degli utenti alimentati l'eventuale consumo misurato in eccedenza rispetto a quanto misurato dai contatori degli utenti singoli.

ART. 34bis - COLLOCAZIONE DEL MISURATORE PER LE UTENZE CONDOMINIALI.

1. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano alle utenze condominiali indipendentemente dall'avvenuta o meno costituzione formale del condominio.

2. Nei nuovi allacciamenti dovranno essere presenti esclusivamente utenze singole con misuratori collocati al limite fra la proprietà pubblica e la proprietà privata.

3. Negli allacciamenti idrici preesistenti, per i quali non sia riscontrata la condizione di cui al comma 2, il Gestore ha facoltà di spostare il misuratore generale e di collocarlo al limite fra la proprietà pubblica e la proprietà privata, alle condizioni di cui al comma 4 e secondo le modalità di cui al comma 5.

4. La suddetta facoltà può essere esercitata soltanto per ragioni tecnico-gestionali adeguatamente documentate. Si considerano sussistenti le ragioni tecnico-gestionali nei casi in cui sia necessario effettuare interventi di manutenzione sugli impianti in proprietà privata a monte del misuratore, fatto salvo quanto previsto dal comma 7.

5. Il Gestore, che intenda procedere ai sensi del comma 3, deve comunicare in forma scritta la sua intenzione all'amministratore o, in mancanza, al responsabile del condominio, dando congrua motivazione delle sue scelte. Il Gestore deve concordare con i soggetti di cui sopra un appuntamento per effettuare gli interventi necessari, dando un preavviso minimo di quindici giorni. Gli interventi saranno effettuati soltanto dopo che i soggetti di cui sopra li avranno autorizzati per iscritto. I soggetti di cui sopra, o persone da loro delegate, potranno essere presenti durante l'esecuzione dei lavori.

6. Le spese connesse allo spostamento del misuratore, fino al limite del fabbricato e ad esclusione dei ripristini di pregio, saranno a carico del Gestore.

7. Lo spostamento del misuratore può non essere effettuato qualora lo stesso risulti eccessivamente difficile o eccessivamente oneroso. Lo spostamento del misuratore si considera eccessivamente difficile quando richiede un impegno organizzativo, operativo o temporale da parte del Gestore manifestamente sproporzionato rispetto ai benefici attesi, o quando espone l'utente o soggetti terzi a rischi di danneggiamenti, o quando ci sia fondato motivo di temere che sia impossibile ripristinare il preesistente stato

dei luoghi. Lo spostamento del misuratore si considera eccessivamente oneroso quando il costo necessario per la sua realizzazione risulti manifestamente sproporzionato rispetto ai benefici attesi. In nessun caso l'intervento potrà comportare il raggruppamento di utenze singole.

8. In mancanza dell'autorizzazione scritta di cui al comma 5 o nel caso di rifiuto a consentire al Gestore l'accesso al misuratore, il Gestore invia una diffida alla persona che non ha rilasciato l'autorizzazione scritta o che ha opposto il rifiuto. In caso di inottemperanza alla diffida, il Gestore, valutate le circostanze, si riserva la facoltà di sospendere la fornitura, dando un preavviso minimo di trenta giorni. Restano ferme le disposizioni del Codice Civile e del presente Regolamento in materia di risoluzione del contratto per inadempimento.

Il Cliente, sulla base di una motivata comunicazione del Servizio Idrico a seguito di interventi apportati volontariamente all'impianto interno, dovrà provvedere al cambiamento di posto del misuratore qualora, per modifiche ambientali, venga a trovarsi in luogo non idoneo alle letture periodiche ed alla conservazione dell'apparecchio. Si considerano a completa cura e spese del Cliente, che ne assumerà ogni responsabilità, gli adempimenti di tutte le pratiche, i relativi lavori e l'osservanza di tutte le norme di tipo urbanistico, afferenti la collocazione del contatore e del relativo manufatto.

Tutti gli apparecchi misuratori sono provvisti di apposito sigillo di garanzia e di matricola apposti dal Comune e presso di esso registrati. Il Cliente ha l'obbligo di mantenere accessibili, sgombri e puliti gli alloggiamenti dei misuratori, assumendosi l'onere economico delle operazioni di manutenzione conseguenti alle attività sopra esposte.

Nel caso di guasti, entro le 24 ore successive al verificarsi del guasto, il Cliente ha l'obbligo di darne immediata comunicazione all'Ufficio Idrico del Comune affinché questo possa provvedere ai necessari interventi di riparazione o sostituzione.

Le riparazioni e le eventuali sostituzioni dei misuratori, salvo i casi di danneggiamenti per dolo o incuria, per i quali verrà applicata la penale di cui allegato **MODELLO "A"** sono a carico del Comune.

I misuratori non possono essere rimossi o spostati se non per decisione del Comune ed esclusivamente a mezzo di suoi dipendenti o incaricati.

La manomissione dei sigilli e qualunque altra operazione destinata a rendere irregolare il funzionamento dell'apparecchio misuratore, possono dare luogo all'applicazione della penale di cui allegato **MODELLO "A" TARIFFARIO,** ad azione giudiziaria contro il Cliente, alla sospensione immediata della erogazione ed alla revoca della fornitura.

ART.35 VERBALE DI POSA IN OPERA DELL'APPARECCHIO DI MISURA

1. All'atto della posa in opera dell'apparecchio di misura verrà redatto, su apposito modulo a stampa predisposto dall'ufficio competente del Comune, il relativo verbale sottoscritto dall'utente e dal fontaniere comunale incaricato, nel

quale debbono essere indicati il tipo di apparecchio di misura, le caratteristiche dello stesso, il numero di matricola, il sigillo apposto, ed il consumo registrato e la posa in opera della saracinesca piombabile sull'opera di presa;

2. Le opere potranno anche essere eseguite, previa autorizzazione, da fontanieri abilitati che certifichino il lavoro eseguito;

3. Il collaudatore comunale sarà responsabile della procedura d'installazione, della suggellazione e della registrazione del numero di matricola nella scheda contrattuale, della registrazione della lettura iniziale e della verifica che i lavori preventivati dagli uffici preposti e certificati dagli installatori siano tecnicamente validi;

4. L'utente è altresì responsabile di qualsivoglia altra violazione degli obblighi scaturenti dal presente regolamento e dal contratto di somministrazione

ART.36 BOCCHE ANTINCENDIO

In seguito ad apposita domanda, accompagnata del C.P.I. del Comando dei VV.FF. viene stipulato un contratto specifico per l'alimentazione di bocche antincendio che è sempre distinto da quello relativo ad altri usi.

Le spese di allacciamento delle bocche antincendio private sono a carico dei richiedenti; alle stesse vengono applicati, a cura del Servizio Idrico, speciali sigilli.

Le bocche da incendio private possono essere aperte solo in caso di incendio; il loro utilizzo deve essere comunicato al Servizio Idrico non oltre le ventiquattro ore successive.

Il Comune non fornisce alcuna garanzia sulla pressione e la portata realizzabili nelle bocche da incendio.

La verifica e l'adeguamento delle bocche da incendio private devono essere sempre richiesti dall'utente al quale sono addebitate le relative spese.

Ai rubinetti delle singole bocche antincendio viene applicato dal Comune uno speciale sigillo, che solo in caso di incendio o collaudo il Cliente potrà rompere servendosi della presa, dandone però immediata comunicazione al Servizio Idrico affinché lo stesso possa provvedere a riapplicare il sigillo. Qualora venga rotto il sigillo senza giusta causa, il Cliente è tenuto a corrispondere una penale come previsto all'allegato **MODELLO "A"**. Il corrispettivo annuale per l'uso di bocche antincendio è stabilito nell'allegato **MODELLO "A"** Per il deposito cauzionale vale quanto fissato nell'allegato **MODELLO "A".**

ART.37 LETTURA MISURATORI

L'utente finale ha l'obbligo di consentire e facilitare in qualsiasi momento al personale del Gestore, o comunque incaricato dallo stesso, l'accesso ai misuratori per effettuare la rilevazione dei consumi idrici.

Il gestore è tenuto a effettuare almeno i seguenti tentativi di raccolta della misura:

a) per gli utenti finali con consumi medi annui fino a 3.000 mc: 2

tentativi di raccolta l'anno;

b) per gli utenti finali con consumi medi annui superiori a 3.000 mc: 3 tentativi di raccolta l'anno.

Le utenze condominiali sono considerate una utenza singola.

Il gestore garantisce il rispetto delle seguenti distanze temporali minime tra tentativi di raccolta della misura consecutivi effettuati per uno stesso utente finale nell'arco dell'anno temporale di riferimento:

a) nel caso di 2 tentativi di raccolta l'anno:150 giorni solari;

b) nel caso di 3 tentativi di raccolta l'anno: 90 giorni solari.

Il gestore è tenuto ad effettuare:

a)con riferimento ai punti di consegna dotati di misuratore non accessibile o parzialmente accessibile, un ulteriore tentativo di raccolta della misura, nel caso di almeno due tentativi di raccolta della misura falliti consecutivi e di assenza di autoletture validate a partire dal penultimo tentativo fallito, al più tardi nel mese successivo a quello in cui il secondo tentativo è stato effettuato, anche prendendo in considerazione fasce orarie diverse da quelle in cui è solitamente pianificato il passaggio del personale;

b)con riferimento alle nuove attivazioni della fornitura, un tentativo di raccolta della misura entro sei mesi dalla data di nuova attivazione.

Nell'espletamento delle attività programmate di raccolta della misura, il gestore è tenuto a:

a)dare informazione preliminare agli utenti finali dei tentativi di raccolta della misura, comunicando loro il giorno e la fascia oraria dei passaggi del personale incaricato di raccogliere le misure; tale comunicazione deve essere fornita in un intervallo temporale compreso tra i 5 e i 2 giorni lavorativi antecedenti la data del tentativo di raccolta, in forma riservata ai soli utenti coinvolti con contatore non accessibile o parzialmente accessibile , attraverso posta elettronica o messaggio SMS o telefonata o la modalità preferita indicata dall'utente finale.

b)prendere in carico la misura raccolta dal cliente finale e lasciata a disposizione da quest'ultimo;

c)dotarsi di modalità che permettano la produzione da parte del gestore di evidenza, in caso di contenzioso, della misura espressa dal totalizzatore raccolta e utilizzata ai fini della fatturazione (ad esempio mediante documentazione fotografica).

In caso di tentativo di raccolta della misura non andato a buon fine, il gestore è tenuto a lasciare all'utente finale una nota cartacea informativa del fallimento del tentativo, della possibilità dell'autovettura, delle modalità per effettuare

l'autolettura stessa e dell'invito ad aggiornare le modalità di contatto preferite.

Gli obblighi di cui ai commi precedenti si considerano assolti nel caso in cui vi sia una raccolta dei dati di misura dovuta a voltura, subentro o prestazioni contrattuali di cui all'RQSII, che soddisfi i requisiti di cui al precedente 3° comma.

Al fine dell'individuazione del numero minimo di tentativi di raccolta della misura è utilizzata la media aritmetica dei consumi degli ultimi tre anni o dell'eventuale minore periodo disponibile.
La fascia di consumo in base alla quale è stabilita la periodicità di fatturazione, prevista all'Articolo 38 dell'RQSII è determinata in base alla media aritmetica dei consumi degli ultimi tre anni.

Con cadenza biennale, entro il 31 luglio e con riferimento all'anno successivo, per ciascun utente finale, il gestore sulla base del Ca (consumo medio annuo) procede alla revisione del numero minimo di tentativi di raccolta della misura e alla revisione della periodicità di fatturazione prevista dall'art. 38 RQSII.

ART.38 MANOMISSIONI

In caso di manomissione del contatore da imputarsi al Cliente il Comune potrà rescindere il contratto di fornitura ed applicare la penale di cui all'allegato **MODELLO**

Il consumo da addebitare sarà determinato dal Comune sulla base di valutazione tecniche oggettive.

Analogamente, nel caso che il cliente eluda sia totalmente che parzialmente la misurazione o la fatturazione dei consumi, il Servizio Idrico determinerà il consumo da addebitare sulla base di valutazioni tecniche a cui si dovrà aggiungere l'importo previsto all'allegato **MODELLO "A"**

Rimane impregiudicata la possibilità per il Comune di ricorrere agli organi giudiziari sia in sede civile che penale.

ART.39 VERIFICA MISURATORI

Il Cliente che ritenga irregolare il funzionamento del misuratore può richiedere di disporre le opportune verifiche mediante misuratore-campione o altra idonea apparecchiatura. Inoltre l'utente ha l'obbligo di comunicare all'ufficio del Servizio Idrico gli eventuali guasti ai contatori entro le 24 ore successive al verificarsi del guasto.

La richiesta, scritta , potrà sospendere i termini di pagamento della bolletta.

Verrà in tale caso data al richiedente opportuna comunicazione del luogo e dell'ora della verifica, alla quale potrà presenziare il richiedente stesso o persona da lui delegata.

Qualora la verifica confermi il corretto funzionamento del contatore, entro i limiti

di tolleranza previsti nella carta dei diritti, il costo della stessa, evidenziato nell'allegato **MODELLO "A"**, verrà addebitato al Cliente nella bolletta successiva. Nel caso invece di effettiva irregolarità di misurazione, le spese saranno a carico del Comune.

Per i termini di pagamento ed il ricalcolo della bolletta, in caso di verifiche, si rimanda agli articoli in riferimento.

I dipendenti del Servizio Idrico, muniti di tessera di riconoscimento, hanno la facoltà di accedere alla proprietà privata, sia per le periodiche verifiche del consumo, sia per accertare alterazioni o guasti agli apparecchi misuratori, e comunque per assicurarsi della regolarità dell'impianto e del servizio sia in generale, sia in rapporto al presente regolamento che ai patti contrattuali. In occasione dei sopralluoghi potranno anche essere verificati i dati relativi all'utenza (intestatario, matricola contatore, ecc.).

In caso di opposizione o di ostacolo, il Servizio Idrico si riserva il diritto di sospendere immediatamente l'erogazione dell'acqua fino a che le verifiche abbiano potuto aver luogo e sia stata accertata la perfetta regolarità dell'esercizio, senza che ciò possa dar diritto a richiesta di compensi od indennizzi di sorta da parte del Cliente.

Resta altresì salvo il diritto del Comune di revocare il contratto di fornitura e di esigere il pagamento di qualsiasi suo credito comunque maturato.

ART.40 GUASTI AGLI APPARECCHI DI MISURAZIONE – RIMOZIONE E SOSTITUZIONE

1. L'Ente in caso di accertato cattivo funzionamento del misuratore idrico, effettua la sostituzione del misuratore guasto.

2. Saranno sanzionabili gli utenti, e, in misura doppia i tecnici privati, che effettueranno lavori di sostituzione, allacci, manomissione impianti etc. senza che il proprietario sia in possesso della preventiva autorizzazione.

3. All'atto della rimozione degli apparecchi di misura, che deve essere effettuata dal personale incaricato del Comune, viene redatto apposito verbale sul quale saranno fissati gli estremi relativi all'utenza, al consumo ed alla matricola del contatore da sottoporre a prova, firmato dal personale addetto alla rimozione e, se presente, dall'utente o da un suo rappresentante.

Tale verbale deve contenere il motivo della rimozione e le altre eventuali indicazioni di irregolarità riscontrate. Il Servizio Idrico comunicherà all'utente l'esito della prova.

Se dalla prova emergesse un irregolare funzionamento del contatore, le spese della prova e delle riparazioni resteranno a carico del Comune che disporrà in tal caso per il rimborso dei pagamenti non dovuti (se già effettuati), limitatamente al periodo di lettura immediatamente precedente a quello in cui ha avuto luogo l'accertamento.

All'utente sarà addebitato, per la prima volta dopo l'accertamento del guasto, un consumo uguale alla media degli ultimi due anni.

L'Ente provvederà a sostituire il contatore che a seguito di verifica risultasse avere un cattivo funzionamento.

CONTABILIZZAZIONE DEI CONSUMI

ART. 41 – FATTURAZIONE DEI CONSUMI

Le fatture sono inviate al luogo di residenza dichiarato dall'utente finale in sede di stipula del contratto, con possibilità, su richiesta del medesimo, di spedire le fatture ad un indirizzo ed a un nominativo diverso.
Il Gestore s'impegna ad emettere di norma le fatture con le periodicità previste dall'art 6.2 della Carta del servizio con una "franchigia di tolleranza" del 30% della periodicità con minimo 15 giorni e massimo 45 giorni concordata anche con l'Autorità Idrica Calabrese al fine di:
-individuare gli utenti finali per i quali è stato rispettato lo standard specifico;
-individuare gli utenti finali che hanno diritto all'indennizzo;
-per evitare che utenti finali caratterizzati da una certa periodicità siano poi fatturati con una periodicità inferiore al minimo.
Il gestore è tenuto ad emettere un numero minimo di bollette nell'anno differenziato in funzione dei consumi medi annui relativi alle ultime tre annualità. Il numero di fatturazioni nell'anno costituisce standard specifico di qualità ed è differenziato come segue:
a)**2 bollette all'anno**, con cadenza semestrale, per consumi medi annui fino a 100 mc;
b)**3 bollette all'anno**, con cadenza quadrimestrale, per consumi medi annui da 101 fino a 1000 mc;
c)**4 bollette all'anno**, con cadenza trimestrale, per consumi medi annui da 1001 mc a 3000 mc;
d)**6 bollette all'anno**, con cadenza bimestrale, per consumi medi superiori a 3000 mc. Agli effetti della determinazione dei consumi è considerato soltanto l'intero metro cubo rilevato dalla lettura del misuratore d'utenza, trascurando le frazioni di metro cubo.
Ai fini dell'applicazione dei corrispettivi per i servizi di fognatura e depurazione, il volume dei reflui scaricato in pubblica fognatura nonché il volume dei reflui depurati sono assunti pari al volume di acqua prelevato dall'acquedotto, salvo diversa previsione specifica.
Sulla base di questi criteri generali e per conseguire una significativa economicità riguardo al servizio rilevazione consumi, il Comune potrà emettere "fatture d'acconto" tra una lettura effettiva e l'altra oppure addebitare importi stimati, contestualmente all'emissione di fatture calcolate sulla base delle letture effettive del misuratore d'utenza. I consumi stimati saranno determinati sulla base dei consumi medi annui dell'utente finale.
Per i nuovi contratti di fornitura, i consumi stimati saranno calcolati in base ai consumi medi della tipologia contrattuale d'appartenenza.
In ogni caso, con la prima fattura emessa a seguito di lettura effettiva del misuratore d'utenza, sarà effettuato il conguaglio ricalcolando i consumi dalla precedente lettura effettiva, quale garanzia per l'utente finale della corretta

applicazione delle fasce di consumo o d'eventuali variazioni tariffarie intervenute in concomitanza delle precedenti fatturazioni in acconto. Tale conguaglio sarà effettuato con il criterio del pro-die.

L'emissione della fattura per l'addebito dei consumi idrici si ha sempre salvo errori ed omissioni ed il relativo pagamento non libera l'utente finale dall'addebito d'eventuali precedenti consumi non fatturati e quindi non pagati o dal pagamento d'addebiti erroneamente non imputati.

ART. 42 – CONTENUTI DEL DOCUMENTO DI FATTURAZIONE

Tipo di fornitura e tariffa applicata
La bolletta riporta l'articolazione tariffaria applicata al cliente
Periodo di riferimento della fatturazione

- La bolletta riporta il periodo cui si riferisce la fatturazione, con la chiara distinzione tra periodi a lettura effettiva e periodi di acconto, i termini di scadenza del pagamento e la data delle ultime due letture o autoletture.
- Nelle bollette di acconto è chiaramente indicato se le letture di riferimento sono presunte e attribuite sulla base dei consumi storici.

Unità di misura
L'unità di misura con cui nella bolletta vengono contabilizzati i consumi d'acqua è il metro cubo (mc).

Contenuti minimi della bolletta

Ogni bolletta, salvo quanto previsto ai successivi commi, contiene un quadro sintetico avente i seguenti requisiti minimi:
– Dati identificativi bolletta

- Data di emissione della bolletta
- Codice identificativo della bolletta

– Dati identificativi utenza

- Dati identificativi dell'utente finale
- Dati identificativi e collocazione della fornitura e del misuratore d'utenza

– Servizi erogati

- Servizi erogati

– Consumi

- Consumi effettivi, consumi presunti del periodo e totale.

– Importo e modalità di pagamento

- Totale importo bolletta
- Data di scadenza della bolletta.
- Modalità di pagamento
- Messaggio di eventuali insoluti di pagamento

– Sportello Clienti

- Numero verde per la segnalazione dei guasti
- Modalità di accesso agevolate agli sportelli
- Tempi di contestazione bolletta

Ogni bolletta riporta un quadro di dettaglio, redatto secondo i seguenti requisiti minimi:

Tipologia di utenza e tariffe applicate

- Tipologia di utilizzo
- Eventuale classe contrattuale in caso di tipologia Domestica
- Tabella riportante l'articolazione tariffaria applicata

Dettaglio dei consumi e della spesa

- Periodo di riferimento
- Lettura effettiva iniziale
- Lettura effettiva o presunta finale
- Giorni relativi al periodo di riferimento
- Dettaglio dei consumi ripartiti per servizio, per scaglioni di consumo, per quote variabili e fisse, in ciascun caso indicando il valore unitario, le quantità di consumo per scaglione e servizio, l'importo risultante, l'aliquota IVA applicata
- Dettaglio degli altri oneri
- Indicazione dei conguagli in bolletta
- Totale Imposte
- Totale IVA
- Totale della bolletta

Ulteriori chiarimenti sulle bollette

In ogni bolletta sarà posto in evidenza il consumo annuo dell'utente finale, calcolato:

- sulla base delle letture effettive e/o autoletture o delle migliori stime disponibili.
- Il Gestore fornisce all'utente finale, qualora questo ne faccia richiesta, ulteriori disaggregazioni dei corrispettivi fatturati e ogni informazione utile circa la correttezza di tutti i corrispettivi fatturati.

Rimborsi ed indennizzi automatici

Per i soli utenti finali che ne hanno diritto la bolletta riporta:

- rimborsi dovuti alla restituzione di erronei addebiti in precedenti bollette
- gli indennizzi automatici, se effettuati in bolletta, dovuti al mancato rispetto di livelli specifici di qualità previsti dalla Carta del Servizio e la relativa causale.

Addebiti per imposte

La bolletta riporta separatamente dalla tariffa l'indicazione delle aliquote applicate in base alle disposizioni fiscali vigenti e loro successivi aggiornamenti e modificazioni.

Separazione della fatturazione dei consumi dalla fatturazione di altri oneri

- Tutti i corrispettivi diversi da quelli previsti sopra, sono riportati nella bolletta in maniera distinta dai corrispettivi relativi ai consumi.
- Gli addebiti dovuti per interessi moratori, per spese di recupero del credito, per indennità o penalità , per deposito cauzionale o per adeguamento del medesimo deposito cauzionale sono riportati nella bolletta separatamente dai corrispettivi per i consumi.
- Le voci soggette ad imposta sul valore aggiunto sono messe in evidenza.

Situazione dei pagamenti relativi alle bollette precedenti
La bolletta riporta sinteticamente la situazione dei pagamenti delle bollette precedenti, indicando l'eventuale esistenza di bollette che non risultino pagate dall'utente finale.

Modalità di pagamento
La bolletta riporta le modalità di pagamento che possono essere utilizzate dal cliente.

Effetti del ritardato pagamento
La bolletta riporta i riferimenti agli articoli del Regolamento nei quali vengono trattati gli effetti del mancato pagamento e la procedura di sospensione della fornitura

Comunicazione dell'avvenuto pagamento
La comunicazione nella quale è riportata una situazione di morosità relativa a bollette precedenti riporta anche le modalità di comunicazione da parte dell'utente finale al Gestore dell'avvenuto pagamento, al fine di evitare la sospensione della fornitura, nonché altri effetti della mancata comunicazione.

Comunicazioni istituzionali
La bolletta riporta in prima pagina eventuali comunicazioni dell'Autorità per l'energia elettrica, il gas ed il sistema idrico (AEEGSI) ed eventualmente dell'Autorità Idrica Calabres, destinate agli utenti finali.

Servizio guasti, informazioni e reclami
La bolletta riporta uno o più recapiti telefonici per la chiamata del servizio guasti a cui l'utente finale può rivolgersi in qualsiasi momento.
La bolletta riporta uno o più recapiti telefonici per la chiamata del servizio di informazioni ai clienti.
La bolletta riporta in maniera evidente il recapito per la presentazione al Gestore, anche in forma scritta, di reclami o di richieste di informazioni.

Informazioni su aggiornamenti dei corrispettivi e su caratteristiche della fornitura
La bolletta riporta eventuali aggiornamenti dei corrispettivi, indicando in modo completo la fonte normativa o contrattuale da cui derivano.

Informazioni su revisioni di Carta del Servizio e Regolamento
La bolletta riporta i riferimenti agli eventuali aggiornamenti della Carta del Servizio e del Regolamento.

Art. 43 RICONOSCIMENTO E GESTIONE DI PERDITE OCCULTE

In caso di lettura che evidenzi un consumo di almeno 50 mcubi e comunque superiore del 50% rispetto al consumo storico dello stesso periodo, il personale del Gestore incaricato della lettura dei misuratori ne deve dare segnalazione all'Utente finale, se presente al momento della lettura, oppure lasciare o spedire presso l'indirizzo di fornitura (o di recapito) un apposito avviso, invitandolo a verificare il corretto funzionamento dell'impianto idraulico interno. Il Gestore provvederà ad indicare esplicitamente nella bolletta la possibile esistenza di una perdita con indicazione della facoltà da parte dell'utente finale di richiedere il riconoscimento come perdita occulta dei consumi. In mancanza di fatturazione entro 25 giorni lavorativi dalla rilevazione dei consumi, il gestore ha l'obbligo di comunicare entro lo stesso periodo l'eventuale perdita per raccomandata A/R o altro mezzo idoneo a certificare il ricevimento della comunicazione.

L'istanza di riconoscimento della perdita occulta, corredata da idonea documentazione, anche fotografica, dovrà essere presentata, di norma, entro il termine di scadenza del pagamento indicato nella fattura. Il ricalcolo sarà concesso una sola volta per ciascuna utenza ogni 365 giorni solari da calcolarsi a partire dalla precedente richiesta.

Qualora si verifichino ulteriori perdite entro 365 giorni solari dalla precedente richiesta, alle successive alla prima, pur non venendo riconosciute, relativamente al periodo intercorrente tra la data nella quale si presume che possa essere iniziata la perdita fino alla data di avvenuta riparazione, sui consumi eccedenti il consumo storico non sarà applicata la quota relativa ai servizi fognatura e depurazione. Su tutto il consumo del periodo saranno applicate le tariffe dell'acquedotto secondo gli scaglioni della tipologia tariffaria di appartenenza.

Dopo l'accoglimento di tre istanze di perdita l'utente finale dovrà dare evidenza di aver provveduto al rifacimento dell'impianto interno.

La riduzione tariffaria dovuta alla perdita sarà applicata sui consumi eccedenti il consumo storico, relativamente al periodo di ricostruzione dalla data nella quale si presume che possa essere iniziata la perdita, in conseguenza di un evento determinabile con certezza, fino alla data di avvenuta riparazione. Non si può, in ogni caso, partire da una data antecedente l'ultima lettura effettiva fatturata non contestata entro i termini di scadenza della relativa bolletta.

Il Gestore applica le tariffe vigenti al consumo corrispondente a quello storico per tutto il periodo di ricostruzione. Al consumo eccedente sarà applicata, con esclusione dei corrispettivi per fognatura e depurazione laddove la dispersione non è defluita in fognatura, la tariffa della prima fascia tariffaria, o seconda per gli utenti finali domestici residenti, della categoria di appartenenza fino al raggiungimento di un consumo pari a

dieci volte il consumo storico dell'utente finale per tutto il periodo di ricostruzione. Per i consumi ulteriori sarà applicata una tariffa pari ad un decimo di quella della prima fascia tariffaria, o seconda per gli utenti finali domestici residenti, della categoria di appartenenza. Per le utenze con unica fascia tariffaria si applica la tariffa scontata del 20% fino al raggiungimento di un consumo pari a dieci volte il consumo storico. Per i consumi ulteriori sarà adottata una tariffa pari ad un decimo di quella da applicare.

Nessun altra riduzione tariffaria sarà applicata.

ART. 44– UTENZE CONDOMINIALI

Per i consumi effettuati dalle utenze condominiali servite da un unico misuratore, a valle del quale non siano presenti singoli contratti di fornitura tra le singole unità immobiliari e il gestore, le fatture saranno calcolate costruendo gli scaglioni tariffari tenendo presente il numero delle unità abitative.

Nel caso si misurino differenze tra il contatore generale intestato ed i contatori intestati alle singole utenze e fatturati direttamente dal gestore, si utilizzerà per tale consumo la tariffa base della categoria di appartenenza prevalente delle unità immobiliari sottostanti il condominio. In caso di parità si utilizzerà la tariffa base più favorevole all'utenza.
Il Gestore ha facoltà di individuare le migliori soluzioni tecnico-economiche al fine di eliminare situazioni preesistenti nelle quali al misuratore d'utenza generale non sia intestato alcun contratto. In fase transitoria, l'eventuale differenza positiva fra i consumi rilevati dal misuratore d'utenza generale non regolato contrattualmente e la somma dei consumi rilevati dai singoli misuratori, per scostamenti significativi, sarà fatturata in parti uguali agli intestatari dei singoli contratti individuali alla tariffa base del solo servizio acquedotto.

Nel caso di utenze condominiali, in presenza di perdita sulla condotta di allacciamento per la parte di questa insistente nella proprietà privata l'utente finale è tenuto a provvedere all'immediata riparazione, seguendo le prescrizioni impartite dal gestore. Nel caso d'inottemperanza il Gestore potrà ridurre l'erogazione idrica al livello essenziale. Il Condominio rimane, in ogni caso, unico responsabile in merito ai danni che tale perdita potrebbe arrecare alle proprietà pubbliche e/o private.

Art. 45 - PAGAMENTO DEI CONSUMI DELLE UTENZE, GESTIONE DELLA MOROSITÀ E RATEIZZAZIONE.

I corrispettivi per i servizi forniti devono essere pagati integralmente entro la data di scadenza, specificata nella fattura, secondo le modalità indicate dal Gestore.

A tal fine, il termine di scadenza per il pagamento dovrà essere superiore/uguale a 20 giorni solari dalla data di emissione della bolletta adeguandosi di conseguenza. Non sono ammessi pagamenti parziali o ridotti delle bollette, se non espressamente autorizzati dal Gestore.

Disguidi dovuti ad eventuali ritardi nella ricezione della bolletta, ovvero nella ricezione della comunicazione dell'avvenuto pagamento non possono essere in nessun caso imputati all'utente finale.

Qualsiasi contestazione, opposizione o reclamo che l'utente finale ritenesse di fare in merito all'importo dei consumi fatturati e per ogni altro motivo, dovrà essere presentata al Gestore di norma entro il termine di scadenza del pagamento indicato in fattura.

Nel corso del contratto, le modalità ed i termini potranno essere modificati dall'Amministrazione previa idonea informazione all'utenza, tuttavia sarà garantito un periodo non inferiore a 15 giorni tra il termine di pagamento e la data di emissione della bolletta, salvo i casi di insolvenza o di frode.

Solo ed esclusivamente in caso di particolari situazioni di carattere sociale, ovvero di importi a debito liquidati per eccessivi consumi dovuti a perdite, potrà essere concessa una ulteriore rateizzazione di pagamento delle somme dovute, e nell'ipotesi di pagamenti prorogati o ulteriormente rateizzati, sugli stessi saranno dovuti gli interessi legali.

Il pagamento delle bollette idriche consumi idrici e per i canoni di fognatura, nonché per spese accessorie, avverrà su bollettini di pagamento composti da almeno cinque moduli, precedentemente stampigliati, mediante i quali il pagamento potrà avvenire in unica soluzione o quattro soluzioni con scadenza bimestrale.

L'Amministrazione si riserva il diritto di emettere fatture d'acconto sui consumi corrispondenti alla media dei 2 anni precedenti con scadenze prefissate, e a saldo sui consumi effettivi.

Il pagamento delle bollette potrà avvenire presso gli uffici postali con l'apposito bollettino allegato alla fattura intestato al Comune di Acquappesa; La bolletta dovrà essere pagata entro i termini di scadenza indicati sulla stessa. Di norma il tempo intercorrente tra il recapito e la prima scadenza sarà di almeno 15 giorni solari. Entro tale termine di scadenza, l'utente potrà richiedere chiarimenti precisazioni o eventuali rettifiche motivate, trascorso il quale la bolletta si intende accettata.

Trascorsi almeno 20 giorni solari dalla data di scadenza indicata in fattura e sempre che la stessa non sia stata integralmente pagata, il Gestore invierà una diffida ad adempiere ai sensi dell'art. 1454 c.c., che vale anche come atto di messa in mora, attraverso una comunicazione scritta (raccomandata A/R o

pec), riportandovi gli estremi delle fatture non pagate. Precedentemente alla diffida ad adempiere il Gestore ha la facoltà di sollecitare bonariamente il pagamento delle fatture scadute. Su richiesta dell'utente finale, il Gestore è tenuto ad inviare copia della fattura insoluta.

Nella diffida ad adempiere l'utente sarà avvisato delle modalità con cui dovrà dimostrare l'avvenuto pagamento e, persistendo la morosità, della sospensione della fornitura del servizio idrico integrato o dell'eventuale riduzione del flusso idrico. Per le utenze domestiche residenti la sospensione della fornitura sarà sostituita dalla limitazione di flusso, qualora determini una effettiva diminuzione della fornitura nei confronti del soggetto che ha determinato la morosità e le condizioni tecniche lo consentano.

Nella diffida ad adempiere saranno altresì indicate le conseguenti azioni per il recupero del credito e per la risoluzione del contratto.

La limitazione o la sospensione della fornitura del servizio idrico integrato non può essere effettuata se non sono trascorsi almeno 10 giorni solari dalla data di notifica della diffida ad adempiere.

Tutte le penali per morosità saranno addebitate in fattura.

In caso di mancato pagamento entro la data di scadenza della fattura, verranno applicati i seguenti addebiti:

gli interessi legali dal primo giorno successivo alla scadenza della fattura al 10° giorno;

gli interessi legali aumentati di 3,5 punti percentuali in caso di pagamento oltre il 10° giorno solare dalla data di scadenza fino al 60° giorno;

se lo stato di morosità perdura oltre il 60° giorno solare dalla data di scadenza, gli interessi legali sono aumentati di 5 punti percentuali.

Gli utenti domestici residenti, che hanno diritto alle agevolazioni tariffarie di carattere sociale previste dal Regolamento dell'Autorità Idrica in materia, sono esentati dall'applicazione degli interessi di cui sopra.

Il gestore è tenuto a garantire all'utente la possibilità di rateizzare il pagamento qualora la fattura emessa superi del 100% il valore dell'addebito medio riferito alle bollette emesse nel corso degli ultimi 12 mesi.

La possibilità di rateizzare il pagamento deve essere concessa anche agli utenti domestici residenti, che hanno diritto alle agevolazioni tariffarie di carattere sociale previste dal Regolamento in materia.

Il Gestore, in caso di importi complessivi consistenti e qualora l'utente finale ne faccia espressamente richiesta, potrà comunque prevedere forme rateizzate di pagamento.

Il piano di rateizzazione, concordato con il Gestore, deve stabilire un numero

di rate non cumulabili e una periodicità corrispondente a quella di fatturazione, salvo un diverso accordo fra le parti.

Il termine per l'inoltro della richiesta di rateizzazione da parte dell'utente finale che ne ha diritto, è fissato nel decimo giorno solare successivo alla scadenza della relativa fattura.

Le somme relative ai pagamenti rateali possono essere maggiorate:

a)Degli interessi di dilazione non superiori al tasso di riferimento fissato dalla Banca Centrale Europea;

b)Degli interessi di mora previsti dalla vigente normativa solo a partire dal giorno di scadenza del termine prefissato per il pagamento rateizzato.

Gli interessi di dilazione non saranno applicati nei seguenti casi:

- prolungati periodi di sospensione della fatturazione per cause imputabili al gestore
- la presenza di elevati conguagli derivanti dall'effettuazione di letture con periodicità inferiore a quella prevista dalla vigente normativa in materia per cause imputabili al gestore.
- agli utenti domestici residenti, che hanno diritto alle agevolazioni tariffarie di carattere sociale previste dal Regolamento in materia.

L'utente finale, a cui sia stata inviata la diffida ad adempiere oppure a cui sia stata già limitata o sospesa la fornitura e che effettui il pagamento, dovrà darne comunicazione scritta al Comune ufficio tributi, trasmettendo l'attestazione di avvenuto pagamento nelle modalità indicate nella diffida ad adempiere.

L'utente finale moroso non può pretendere il risarcimento di eventuali danni derivanti dalla limitazione o dalla sospensione della fornitura dell'acqua, né può ritenersi svincolato dall'osservanza degli obblighi contrattuali.

Nei casi in cui il gestore abbia limitato e sospeso la fornitura per morosità, la riattivazione avverrà nei tempi e con le modalità previste dalla Carta di Qualità del servizio idrico integrato.

Non deve essere limitata o sospesa la fornitura del servizio idrico integrato:

- In assenza di invio di comunicazione scritta di messa in mora;
- quando il pagamento da effettuarsi è inferiore o uguale al deposito cauzionale;
- nei casi in cui il servizio è necessario per primarie necessità sanitarie o di sicurezza individuate dalle amministrazioni competenti;
- in presenza di utenze con agevolazioni tariffarie di cui il gestore è a conoscenza.
- nei giorni prefestivi o festivi;
- quando l'utente finale può dimostrare che il pagamento, pur essendo stato effettuato, non è ancora stato trasmesso per cause non imputabili allo stesso;
- in presenza di procedure di verifica relative alla fatturazione, ai reclami e alle

conciliazioni non ancora concluse (i casi di reiterazione o sollecito delle fattispecie sopra menzionate non saranno considerate nuove verifiche).

Trascorsi almeno 20 giorni solari dalla sospensione della fornitura del servizio idrico integrato ovvero dalla riduzione del flusso, perdurando l'inadempimento, il Gestore potrà procedere alla risoluzione del contratto con l'eventuale sigillatura o rimozione del misuratore. In quest'ultimo caso, qualora l'utente finale provveda al pagamento totale delle somme dovute, comprese le penalità, il servizio potrà essere riattivato solo a seguito della stipula di un nuovo contratto di fornitura e previo pagamento del corrispettivo previsto.

In caso di richiesta di nuovo contratto di fornitura da parte di un soggetto caratterizzato da una precedente morosità non ancora saldata, anche su un'altra utenza, il Gestore ha la facoltà di non accettare la richiesta fino all'estinzione del debito.

ART.46 VERIFICA DEI CONSUMI E DEI CONTATORI

Il Servizio Idrico a mezzo di incaricati avrà libero accesso ai propri impianti ed ai contatori installati entro la proprietà privata per le verifiche di installazione e manutenzione dei contatori e per il controllo e la rilevazione dei consumi idrici.

Qualora i rilevatori riscontrino rotture, arresti o guasti al contatore e alla conduttura idrica o accertino consumi notevolmente eccedenti il minimo garantito o alla media di quelli degli anni precedenti e comunque consumi diversi da quelli dichiarati dall'utente, il Servizio Idrico è tenuto a darne tempestiva comunicazione scritta all'utente, invitandolo a far eseguire le riparazioni di competenza entro trenta giorni dalla comunicazione, o a contenere i consumi entro i limiti di normale utilizzo o a versare gli importi corrispondenti ai consumi rilevati o a quelli risultanti dalla differenza fra gli importi dichiarati con l'auto-lettura ed ai consumi accertati dagli incaricati del Comune.

L'utente, a sua volta, ha la facoltà di segnalare per iscritto al Servizio Idrico, entro i successivi 10 giorni dalla comunicazione, le cause degli inconvenienti riscontrati o la motivazione delle differenze dei consumi.

Trascorsi 10 giorni dalla data di comunicazione da parte dell'Ufficio Amministrativo del Servizio Idrico senza che l'utente abbia fatto conoscere i motivi che hanno causato le rotture o le perdite, ovvero senza che abbia provveduto ai necessari interventi di competenza, il Servizio Idrico procederà alla compilazione del ruolo sulla base dei consumi rilevati e non contestati nei termini previsti, che saranno ritenuti definitivamente accertati ed effettivi.

I consumi eccessivi per perdite verranno fatturati a seconda dei casi, come segue:

a. i consumi eccessivi dovuti a PERDITE RILEVABILI dall'utente con una normale diligenza nel controllo dell'apparecchio misuratore leggibile, verranno addebitati completamente senza sgravi;
b. qualora l'utente segnali L'ESISTENZA DI UN FUGA DELL'IMPIANTO

INTERNO, A VALLE DEL CONTATORE, ha diritto ad uno sgravio fino al 50% dei consumi eccessivi a condizione che:

1. la fuga sia di natura accidentale ed imprevedibile e mai causata colpevolmente dall'utente o da terzi;
2. sia stata eseguita la riparazione dell'impianto;
3. venga tempestivamente presentata richiesta scritta motivata e corredata da idonea documentazione attestante l'avvenuta riparazione.

I consumi eccessivi dovuti a PERDITE NON RILEVABILI dall' utente sul contatore illeggibile o per accertata impossibilità di controllo dell'apparecchio misuratore o che richiedano interventi radicali di sostituzione dell' impiantistica, verranno addebitati:

i mc. corrispondenti alla media dei consumi relativi ai 2 anni precedenti in mancanza, un consumo stimato in base alla potenzialità dell'utenza e continuità dell'uso;

I consumi eccessivi comunque DOVUTI A CAUSE TECNICHE DOCUMENTATE E NON ADDEBITABILI ALL'UTENTE (es.: rotture tubazioni per lavori di ripristino stradale o installazione fognature, cavi, sbalzi di pressione), verranno addebitati con l'applicazione della media dei consumi relativi ai due anni precedenti con consumi regolari o in mancanza, dell'ultimo consumo rilevato, previo parere dei Servizi Tecnologici.

Nessun indennizzo o diminuzione di canone spetta agli utenti per interruzioni nel servizio dell'acqua determinata da eccezionali siccità, da lavori di manutenzioni alle opere dell'acquedotto, da lavori di pubblica utilità, dal gelo o da analoghe cause di forza maggiore.

Sia l'utente quanto il Servizio Idrico, hanno il diritto di far verificare, in contraddittorio ed in ogni momento, l'esattezza della misura del contatore. Le spese di controllo saranno a carico della parte soccombente. Si riterrà esatta la misura del contatore che nella verifica si differenzia in più o in meno, da quella del contatore campione, fino al 5%.

I contatori che manifestassero un errore superiore o inferiore, verranno sostituiti senza onere alcuno a carico dell'utente.

Le valutazioni in merito al presente articolo sono definite dal Dirigente Responsabile del Settore sulla base dell'attività di istruttoria a cura del Responsabile del Procedimento.

Art.47 TARIFFA SERVIZIO FOGNATURA E DEPURAZIONE

Per il servizio di fognatura e depurazione è dovuta al Gestore un compenso proporzionato il volume della acqua conferita. Al fine della determinazione della quota tariffario di volume dell'acqua scaricata è determinata in misura pari al

100% del volume acqua fornita.

Le tariffe per il servizio vengono stabilite annualmente con delibera di Giunta Comunale.

Le quote di tariffa riferite al servizio di pubblica fognatura di depurazione sono dovute dagli utenti anche nel caso in cui manchino impianti di depurazione o questi siano temporaneamente inattivi. Per le utenze industriali la quota da rifare di cui al presente articolo è determinato sulla base della quantità e della qualità delle acque reflua scaricate e sulla base d del principio di **"chi inquina paga".**

Allo scopo di incentivare il riutilizzo di acqua reflua o già usate nel ciclo produttivo , la tariffa per le utenze industriali è ridotta in funzione del riutilizzo del processo produttivo di acqua reflua o già usata.

La riduzione si determina applicando alla tariffa un correttivo, che tiene conto della quantità di acqua riutilizzata e della quantità di acque primarie impiegate.

La tariffa è riscossa dal gestore del servizio idrico integrato. Qualora il servizio idrico sia gestito separatamente per effetto di particolare convenzione o concessioni, la relativa tariffa è riscossa dal gestore del servizio di acquedotto, il quale provvede alla al successivo riparto tra i diversi gestori interessato entro 30 giorni dalla riscossione.

In caso di violazione della disposizione del presente regolamento inerenti il servizio di raccolta e collettamento delle acque reflue saranno applicate le sanzioni di cui al Titolo V, CapoI e III del decreto legislativo del 3/4/2006 numero 152 e successive modificazioni ed integrazioni.

Salva l'applicazione delle sanzioni di cui al primo comma, il Gestore può revocare l'autorizzazione dello scarico o adottare ulteriori provvedimenti (es. esecuzione funzione d'ufficio dei lavori di allaccio) nei casi previsti dalla legge e dal presente regolamento.

L'utente che causa danno o inconvenienti alle strutture fognarie o ai sistemi di depurazione, è tenuto al risarcimento dei danni diretti e indiretti causati, fermo restante la responsabilità diretta dei danni causati a terzi.

ART. 48 - SOSPENSIONE DELLA FORNITURA

Come disciplinato nei precedenti articoli, il Gestore si riserva il diritto di sospendere la fornitura del servizio per cause di forza maggiore o imputabili a soggetti terzi, per ragioni di servizio, o per sopperire a fabbisogni d'emergenza, senza che l'utente finale possa avanzare pretese risarcitorie o indennizzi di sorta.

La fornitura può inoltre essere sospesa per le seguenti cause:

a) Mancata o inesatta comunicazione dei dati d'utenza in caso di volture o subentri (artt. 5 e 7 del presente regolamento);

b) Utilizzo della risorsa idrica per un immobile od un uso diverso da quello per il quale è stato stipulato il contratto;
c) Prelievi abusivi (art. 17 del presente regolamento);
d) Cessione dell'acqua a terzi;
e) In caso di pericolo per persone o cose;
f) Manomissione del misuratore d'utenza e delle opere di proprietà demaniale, compresa la manomissione dei sigilli del misuratore d'utenza stesso;
g) Morosità persistente nonostante la messa in mora
h) Mancata realizzazione da parte dell'utente finale delle modifiche suggerite dal gestore, in caso d'irregolarità riscontrate dallo stesso o di pericolo per persone o cose.

La sospensione sarà disposta dopo 30 giorni dal preavviso di sospensione contenente l'invito a regolarizzare la situazione nel caso in cui l'utente finale non abbia provveduto.

Il preavviso non è dovuto nei casi di cui alle lettere c), d), h), e j). Il preavviso è ridotto a 24 ore nel caso di cui alla lettera i).
Sono fatti salvi gli altri casi di sospensione della fornitura previsti in norme specifiche del presente Regolamento.

Art. 49– DEPOSITO CAUZIONALE

All'atto della sottoscrizione del contratto di somministrazione, il gestore ai sensi della delibera AEEGSI n.86/2013, richiede all'utente finale un deposito cauzionale a garanzia dell'assolvimento degli obblighi di pagamento della fornitura. In caso di morosità dell'utente finale, il gestore si riserva la possibilità di trattenere tale somma fino alla concorrenza dei propri crediti e provvedere all'addebito di nuovo deposito, senza pregiudizio per le altre azioni derivanti da inadempienze del presente regolamento e della legge. In caso di morosità per importi minori o uguali al deposito il gestore non potrà limitare o sospendere il servizio.

Il deposito cauzionale è determinato:
in misura pari al valore dei corrispettivi dovuti per un massimo di tre mensilità di consumo storico.
Nei casi in cui il titolo giuridico, in base al quale l'utente ha stipulato il contratto di fornitura, sia di durata inferiore a due anni, il deposito cauzionale sarà sempre determinato nella misura massima.
In caso di indisponibilità per un utente finale dei dati di misura ottenuti in base alla raccolta da parte del personale incaricato dal Gestore o da autoletture necessari per la determinazione del consumo medio annuo, il Gestore procederà a stimarlo in base al valore di riferimento delle tipologie di utenza

attribuite nel contratto di fornitura idrica stipulato con l'utente finale (delibera AEEGSI n° 218/2016).

Dal il 2017 per gli utenti finali che non hanno ricevuto alcun sollecito di pagamento nei due anni solari precedenti il deposito è ridotto ad un massimo di due mensilità.

Il Gestore ha facoltà di introdurre meccanismi incentivanti, che riducono il numero di mensilità su cui calcolare il deposito cauzionale in funzione del comportamento storico dell'utente. Ogni due anni il gestore procede all'aggiornamento dei depositi cauzionali, qualora l'ammontare del consumo medio annuo sia variato in più o in meno del 20 per cento. In ogni caso per tutte le utenze il deposito cauzionale potrà essere aggiornato alle tariffe vigenti. Per le utenze condominiali il deposito è pari al 60% della somma dei depositi cauzionali riferiti ai singoli utenti finali sottesi all'utenza condominiale.

L'addebito dell'importo del deposito avviene con le seguenti modalità:

- per le nuove utenze l'importo si suddivide in almeno tre rate: 50% all'attivazione; 25% nella prima fattura; 25% in fattura successiva.
- per le utenze preesistenti, l'adeguamento dell'importo si suddivide in almeno due rate: 50% nella prima fattura; 50% in fattura successiva.

Sono escluse dall'applicazione del deposito cauzionale:

- le utenze che abbiano attivato il pagamento delle fatture con addebito diretto su conto corrente bancario o postale o su carta di credito;
- le utenze con agevolazioni tariffarie di carattere sociale di cui il gestore sia a conoscenza. In tali casi il deposito cauzionale sarà restituito, maggiorato degli interessi legali, fermo restando che la perdita delle condizioni necessarie per l'applicazione dell'agevolazione tariffaria, determinerà di nuovo l'addebito della cauzione.

Il deposito cauzionale viene restituito alla cessazione del contratto, maggiorato degli interessi legali, mediante l'emissione della fattura di cessazione entro 30 gg.solari dalla data della disattivazione, ovvero di voltura della fornitura.

Sempre in caso di cessazione dell'utenza, qualora l'importo dovuto dall'utente risulti inferiore a quello relativo al deposito cauzionale, maggiorato dei relativi interessi maturati fino alla data di riaccredito, il Gestore provvede al rimborso della differenza tramite rimessa diretta entro 45 giorni solari dalla data di disattivazione, ovvero di voltura, della fornitura.
Inoltre, al verificarsi delle cause di esclusione o di adeguamento che comportino un credito per l'utente, l'ammontare viene restituito con la prima fatturazione utile maggiorato degli interessi legali

ART. 50 - SANZIONI

Per l'accertamento delle violazioni si applicano le disposizioni del regolamento comunale sul procedimento sanzionatorio.

Sono preposti alla verifica del rispetto delle disposizioni del presente Regolamento i soggetti indicati dal Comune sul procedimento sanzionatorio, fatto salvo quanto previsto da disposizioni di legge in materia, l'inosservanza della prescrizione dettata dal presente regolamento comporta l'applicazione di sanzioni amministrative come di seguito specificato:

1) per l'utilizzo dell'acqua in ambiente o per uso diverso da quello per il quale é stato stipulato il contratto sanzione da 50 € ad 500 €;
2) per effettuazione di prelievi abusivi la sanzione da € 100 ad 500 €
3) per cessione non autorizzata del contratto a terzi sanzione da 25€ a 500 €
4) per irregolarità nella istallazione e nella tenuta degli impianti di proprietà dell'utente la sanzione da 25 € a 500€
5) per la mancata realizzazione da parte dell'utente nei tempi previsti delle modifiche suggerite dal Gestore, in caso di irregolarità riscontrate dallo stesso o pericolo per persone o cose la sanzioni 50 € 500 €
6) per manomissione delle opere o del misuratore dei consumi da 100€ a 500€

ART. 51 – UTENZE PREESISTENTI

Coloro che, al momento dell'adozione del presente Regolamento, avessero un rapporto di fornitura già in corso con altro gestore, saranno vincolati alle norme contenute in questo Regolamento, trascorsi 30 giorni dalla spedizione di copia integrale dello stesso e della Carta del S.I.I. presso il luogo in cui viene effettuata la fornitura.

ART. 52– CONTROVERSIE E RECLAMI

Per qualsiasi reclamo o richiesta di informazioni l'utente finale deve rivolgersi agli organi competenti.
Per la trattazione dei reclami e delle richieste di informazioni si rinvia al Regolamento.

ART.53- PRELIEVO E FORNITURA D'ACQUA CON AUTOBOTTI

Il prelievo e la fornitura, sia d'acqua potabile sia d'acqua non potabile, con autocisterne private o altri mezzi di trasporto su gomma, saranno effettuati in base a norme specifiche stabilite dal Gestore.

ART. 54 – INFRAZIONI

Le infrazioni alle norme contenute nel presente regolamento o nei contratti di fornitura sono verbalizzate dal personale del Gestore, o dallo stesso incaricato, con l'assistenza - se del caso - di un pubblico ufficiale.

ART. 55 - TASSE E IMPOSTE

Qualsiasi tassa e imposta, presente e futura, che gravi sulla fornitura dell'acqua, sugli impianti e sugli apparecchi, nonché sui contratti di fornitura, sono ad esclusivo carico dell'utente finale, senza alcuna possibilità di rivalsa verso il Gestore.

ART. 56 - APPLICABILITÀ DEL DIRITTO COMUNE

Per quanto non previsto dal presente regolamento, sono applicabili le disposizioni normative e regolamenti vigenti.

ART.57 RETTIFICA DELLA FATTURAZIONE - MANCATO PAGAMENTO

In caso di contestazione della fattura da parte del Cliente, il Servizio tecnico e/o tributi effettuerà le opportune verifiche riservandosi la facoltà di sospendere i tempi di pagamento.

La relativa domanda in carta semplice deve essere presentata al Servizio tecnico e/o tributi entro il termine della data di scadenza indicata nell' avviso di pagamento bolletta.

A sua volta il Servizio è tenuto a dare riscontro alla richiesta entro trenta giorni dal ricevimento della stessa e, ove ricorrano valide motivazioni, sospende i termini di decorrenza.

Qualora la bolletta venga ricalcolata, sarà prevista una nuova scadenza.

Il rimborso delle somme pagate in eccesso avverrà di norma con accredito nella bolletta successiva, salvo i casi in cui avverrà tramite assegno circolare, ad esempio quando l'ultima bolletta di cessazione risulta a credito per il Cliente.

Qualora l'utente, senza aver fatto pervenire la prescritta comunicazione, non provveda al pagamento degli importi a ruolo liquidati per noli, canoni e consumi idrici arretrati, entro la scadenza indicata sulla bolletta, l'Amministrazione comunale avvierà il procedimento utile per il recupero dei crediti, attraverso l'emissione di appositi solleciti di pagamento a mezzo raccomandata A.R., indicanti la somma complessiva liquidata in bolletta e gli ulteriori importi dovuti,

secondo il presente articolo.

In caso di ritardato pagamento gli importi dovuti sono riliquidati con l'applicazione delle seguenti sanzioni e spese generali quantificate nell'allegato **MODELLO "A"**:

- versamento tardivo a seguito di emissione di apposito sollecito di pagamento; addebito delle ulteriori spese generali di esazione oltre alle seguenti indennità di mora:

a. ritardati pagamenti fino ad un mese dalla scadenza;

b. applicazione di una indennità di mora una tantum; Per i ritardati pagamenti dopo 1 mese dalla scadenza:

- applicazione di una indennità di mora;
- spese di spedizioni.

Decorso l'ulteriore termine previsto per il pagamento sollecitato senza che l'Utente abbia provveduto al pagamento, potrà essere disposta la sospensione dell'erogazione dell'acqua mediante rimozione del contatore ed il recupero tramite riscossione coattiva in unica rata del credito complessivo, delle indennità di mora e delle spese generali di esazione, secondo le disposizioni previste dal D.P.R. 28.01.1988, n. 43 e successive modificazioni.

Con apposita nota raccomandata AR verrà comunicata la data di sospensione dell'erogazione dell'acqua e la risoluzione unilaterale del contratto di concessione idrica, rimanendo comunque il comune esonerato da ogni e qualsiasi responsabilità civile e penale per eventuali danni a cose o persone che da ciò potessero derivare.

Tale stacco non verrà effettuato qualora il contribuente documenti l'avvenuto pagamento almeno 1 giorno prima della prevista disattivazione dell'utenza.

L'utente potrà riottenere la concessione dell'acqua potabile previa dimostrazione dell'avvenuto pagamento degli importi pregressi dovuti, e delle spese sostenute per lo stacco effettuato ed espletando le formalità come per un nuovo allacciamento.

Nessun nuovo allacciamento sarà concesso agli utenti morosi, ne' ai terzi ad essi conviventi.

ART.58 TARIFFE - RISCOSSIONE COATTIVA

La Giunta comunale stabilisce la tariffa per il consumo idrico per le varie fasce riconosciute, La Giunta stabilisce, a carico dell'utente, l'onere del pagamento delle spese di bollettazione ed esazione e di quelle postali e dispone l'emissione di fatture d'acconto.

La riscossione coattiva viene effettuata con la procedura di cui al R.D. 14 aprile 1910, n. 639 o mediante Società di recupero credito esterne autorizzate a tale

scopo.

L'attività di contenzioso può anche essere gestita in forma associata con altri Enti Locali, mediante apposita struttura.

Durante lo svolgimento dell'attività in giudizio il rappresentante dell'Ente può avvalersi dell'assistenza di un professionista, anche esterno, abilitato.

Con apposito provvedimento il Responsabile può decidere l'abbandono delle liti già iniziate, qualora, anche su conforme parere del Responsabile del servizio finanziario, emerga la inopportunità a continuare la lite, considerati i seguenti fattori:

a) esame della giurisprudenza formatasi in materia;
b) grado di probabilità di soccombenza dell'amministrazione;
c) costo della difesa, ponendo a confronto la pretesa tributaria in contestazione con l'ammontare delle spese di giudizio da rimborsare in caso di condanna;
d) costo derivante da inutili carichi di lavoro;

Nel caso di affidamento a terzi della gestione dell'accertamento e della riscossione dei tributi, la costituzione in giudizio spetta al concessionario.

ART.59 UTENTE FUORI RUOLO

Tutte le utenze dell'acquedotto o del sistema fognario che non risultassero a ruolo saranno iscritte d'ufficio nei ruoli e si applicherà quanto previsto nei precedenti articoli

Per il pagamento del pregresso non fatturato il Servizio tributi ed il cliente potranno stipulare un accordo bonario a sanatoria, in mancanza del quale il Responsabile del procedimento, potrà attivare le procedure per la riscossione coattiva e/o avviare procedura per interrompere la fornitura.

NORME FINALI E TRANSITORIE

ART.60 DIVIETI - INFRAZIONI ED INADEMPIENZE

All'utente è assolutamente vietato:

- di rivendere l'acqua;
- di lasciare innescare sulla propria condotta una presa o diramazione a favore di terzi;
- di applicare pompe alla rete idrica comunale;
- di utilizzare l'acqua per altri immobili, anche se di sua pertinenza, non espressamente indicati nel contratto di fornitura;
- di utilizzare l'acqua pur uso diverso da quello indicato nel contratto di

concessione;

- collegare l'impianto idrico, che deve essere autonomo dalla rete elettrica, ad apparecchi domestici elettrici;
- di collegare direttamente le diramazioni con apparecchi, tubazioni o recipienti contenenti vapori, acqua calda o non potabile o commista a sostanze estranee o di altra provenienza;
- di collegare direttamente ad apparecchi di sollevamento o di cacciata per latrine senza interposizioni di idoneo serbatoio o vasca a pelo libero, avente i necessari requisiti igienici, alimentato da rubinetto a bocca libera con comando a galleggiante e costruito in modo che l'arrivo di acqua in pressione sia situato più alto di almeno 12 cm. rispetto al massimo livello raggiungibile dall'acqua nel serbatoio.

Le infrazioni delle norme, delle condizioni del presente regolamento e delle relative tariffe, da parte dell'utente, ferma restando ogni altra azione civile e penale, saranno punite con l'applicazione di sanzioni nella misura determinata nell'allegato **MODELLO "A" TARIFFARIO**

ART.61 NORME TRANSITORIE

Per gli impianti costruiti prima dell'entrata in vigore del presente regolamento e da questo difformi si adotteranno dei percorsi flessibili per il rientro nelle norme.

I tecnici del Comune fisseranno un incontro con i rappresentanti del Cliente per determinare le modalità di adeguamento a quanto previsto dal presente regolamento, e provvederanno successivamente ad inviare al Cliente interessato una relazione tecnica che prescriva le forme ed i modi del rientro nelle norme.

Nel caso in cui il Cliente abbia un impianto idrico difforme dal presente regolamento e non provveda al rientro nelle norme prescritte entro i termini stabiliti, l'utenza sarà considerata alla massima tariffa.

In caso di lavori di ristrutturazione dei fabbricati aventi impianti difformi da quanto prescritto dal presente regolamento, l'Ufficio tecnico può prescrivere al proprietario anche l'adeguamento degli impianti fognari.

ART.62 TUTELA DELLA RISERVATEZZA DEI DATI

Il Comune ai sensi e per gli effetti della legge n. 675 del 31/12/96 dichiara che i dati anagrafici del Cliente saranno utilizzati esclusivamente per le finalità contrattuali, avvalendosi allo scopo anche di società terze, ed in forma anonima per fini statistici e scientifici.

ART.63CASI NON PREVISTI DAL PRESENTE REGOLAMENTO.

Per quanto non previsto nel presente regolamento troveranno applicazione:

a) le leggi nazionali e regionali;

b) lo Statuto comunale;

c) i regolamenti comunali.

1. formale modificazione del presente regolamento, si applica la normativa sopraordinata.

ART.64 FORO COMPETENTE

Il Foro competente per ogni controversia che dovesse insorgere nell'applicazione del presente regolamento è quello di PAOLA.

Modello allegato "A"

DESCRIZIONE	QUANTITA'	EURO
Tempo di durata del preventivo	30gg	
Tempo Massimo per la comunicazione di subentro	30gg	
Diritto di allaccio per nuova utenza		Cento euro
Diritti di allaccio nuova utenza oltre i quattro metri	Al metro	Euro quindici
Diritto di allaccio su fognatura pubblica		Euro cinquanta
Diritto di subentro		Euro dieci
Adeguamento di denominazione		Euro cinque
Diritto di allaccio temporaneo acquedotto e fognatura		Euro cento
Termine per la comunicazione dell'autolettura	gg. 15	
Consumo standard calcolo a forfait per singola utenza	m^3 75 / anno per ogni singolo componente del nucleo familiare.	
Tasso di mora annuo	10 %	
Spese per la procedura di recupero crediti	A totale carico dell'Utente.	
Diritti d'ufficio per riapertura contatore in caso di morosità		Euro cinquanta
Spese per lavori di chiusura e riapertura contatore in caso di morosità	A consuntivo	

Penale per rottura sigillo alla bocchetta antincendio senza giusta causa		Euro cinquanta
Costo annuo per una bocchetta antincendio		Euro cinquanta
Sostituzione del contatore causa dolo o incuria		Euro cinquanta
Manomissione sigillo al misuratore di portata	Applicazione della massima tariffa per tutto il consumo riscontrato con ammenda di Euro cinquecento.	
Verifiche con conferma del corretto funzionamento del contatore		Euro cinque

	TARIFFARIO							
		DOMESTICHE RESIDENZIALI CONDOMINIALI	DOMESTICHE NON RESIDENZIALI CONDOMINIALI	COMMERCIALI	AGRICOLE E ZOOTECNICHE	EDILI ED ALTRO	INDUSTRIALI	ANTINCENDIO
COSTO FISSO		€ 35,00	€ 38,00	€ 40,00	€ 45,00	€ 58,00	€ 68,00	€ 48,00
TARIFFA BASE mc.								
FASCIA 1	Fino a 100	€ 0,6521	€ 0,6831	€ 0,6828	€ 0,6636	€ 0,6971	€ 0,7521	€ 0,7823
FASCIA 2	Da 101a 150	€ 0,7014	€ 0,7516	€ 0,7666	€ 0,7834	€ 0,8002	€ 0,8246	€ 0,8885
FASCIA 3	Da 151 a 250	€ 0,8526	€ 0,9235	€ 0,9566	€ 1,0056	€ 1,0069	€ 1,0069	€ 1,0069
ECCEDENZA	Oltre 250	€ 0,9723	€ 1,0115	€ 1,0169	€ 1,0183	€ 1,0686	€ 1,0686	€1,0686

	SERVIZIO DEPURAZIONE E FOGNATURA		
TARIFFA FOGNATURA	€ 0,1156	QUOTA FISSA	€ 10
TARIFFA DEPURAZIONE	€ 0,3475	QUOTA FISSA	€ 10

AGEVOLAZIONI

NUCLEO FAMILIARE COMPOSTO DA TRE UTENTI CON REDDITO PARI O INFERIORE AD EURO 3500 ANNUI	EURO 0,45 mc

PARERI SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE (Art. 49 D. Lgs.vo 18/8/2000 N. 267)

PER LA REGOLARITA' TECNICA

Si esprime parere: _____ IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Data

PER LA REGOLARITA' TECNICO-CONTABILE UFFICIO RAGIONERIA

Si esprime parere: FAVOREVOLE

Data 17/11/2017

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO FINANZIARIO
(Dr.ssa Antonietta Grossi Capute)

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTO REGOLARITA' CONTABILE E COPERTURA FINANZIARIA .

Si attesta che il programma dei pagamenti previsti nell'atto di cui al presente visto di regolarità è compatibile con le regole di finanza pubblica, considerando l'evoluzione della programmazione dei flussi di cassa della parte in conto capitale elaborata per il rispetto del patto di stabilità interno 2009.

Data _____ IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

La presente deliberazione è letta, approvata e sottoscritta.

IL SEGRETARIO
dr Attilio Domenico

IL PRESIDENTE
Mario Angelo Pelleri

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Messo comunale, visti gli atti d'ufficio, attesta che la presente deliberazione viene affissa all'Albo Pretorio, per quindici giorni consecutivi dal 13-12-17 come prescritto dall'art. 124 - comma 1° - D. L.vo n. 267/2000 (N. 820 Reg. Pubbl.)

Li. 13-12-17

IL MESSO COMUNALE
Sergio Capua

Il Responsabile Settore 1
(Sante Brusca)